

Documento per pubblicazione

Piano regolatore

Regolamento edilizio

Adeguamento del Piano regolatore alla Legge sullo sviluppo territoriale LST

Risoluzione municipale n. 3874 del 09.11.2020

Adozione del Consiglio comunale: 18.12.2020

Pubblicato dal al

Approvazione del Consiglio di Stato:

urbass fgm

INDICE

CAPITOL	O I. NORME INTRODUTTIVE	4
Art. 1	Oggetto e campo di applicazione	4
Art. 2	Base legale	4
Art. 3	Obiettivi	4
Art. 4	Componenti	5
Art. 5	Regolamento edilizio	5
CAPITOL	O II. NORME EDIFICATORIE GENERALI	6
Art. 6	Definizioni	6
Art. 7	Linee di arretramento e di costruzione (allineamento)	11
Art. 8	Distanze minime	11
Art. 9	Altezze	14
Art. 10	Indici e loro utilizzazione	16
Art. 11	Costruzioni accessorie	16
Art. 12	Costruzioni sotterranee	17
Art. 13	Sistemazione del terreno, muri di sostegno e di controriva	17
Art. 14	Opere e muri di cinta	18
Art. 15	Obbligo di manutenzione	18
Art. 16	Tinteggi	19
Art. 17	Edifici in pendio articolati sulla verticale	19
CAPITOL	O III NORME PARTICOLARI	21
SEZIONE	I – PIANO DELLE ZONE	21
Art. 18	Elementi del piano delle zone	21
ZONE DI	UTILIZZAZIONE	21
Art. 19	Zona intensiva per l'abitazione Abl	21
Art. 20	Zona estensiva per l'abitazione AbE	22
Art. 21	Zona per l'abitazione soggetta a regolamentazione particolare Ab-RP 1	22
Art. 22	Zona per l'abitazione soggetta a regolamentazione particolare Ab-RP 2	24
Art. 23	Zona mista ZM 1	25
Art. 24	Zona mista ZM 2	26
Art. 25	Zona per infrastrutture turistiche soggetta a piano di quartiere IT-PQ Paladina	26
Art. 26	Zona speciale per piscicoltura Pi	28
Art. 27	Zona per scopi pubblici	30
Art. 28	Zone di pericolo a) Zona esposta a pericolo di alluvionamento (alluvionamento, flussi di detrito))34
Art. 29	Zone di pericolo b) Zona esposta a pericolo di movimenti di versante (processi di crollo, scivolamento superficiale)	36
Art. 30	b) Zona di pericolo indicativa	37
Art. 31	Zona agricola	37
Art. 32	Zone di protezione a) Zona di protezione della natura	38
Art. 33	b) Zona di protezione del paesaggio	39
Art. 34	c) Zona di protezione delle acque di superficie	41
Art. 35	Zona forestale	41
Art. 36	Zona senza destinazione specifica	41
VINCOLI		42
Art. 37	Piani di quartiere PQ	42
Art. 38	Limitazioni delle abitazioni secondarie	43
Art. 39	Antenne per la telefonia mobile	43
Art. 40	Beni culturali: a) Beni culturali protetti	44

Art. 41	b) Perimetri di rispetto	46
Art. 42	c) Contributo finanziario alla conservazione	46
Art. 43	d) Perimetro di interesse archeologico e beni archeologici	46
Art. 44	Elementi emergenti	47
Art. 45	Punti di vista e tratte panoramiche	48
Art. 46	Zona di protezione della acque sotterranee	48
Art. 47	Zona e vincoli di protezione della natura	49
SEZIONE	II – PIANO DELL'URBANIZZAZIONE E POSTEGGI PRIVATI	51
Art. 48	Piano dell'urbanizzazione: a) Elementi	51
Art. 49	b) Strade	51
Art. 50	c) Percorsi pedonali e ciclabili	52
Art. 51	d) Posteggi pubblici	53
Art. 52	e) Alberature e arredi di strade, piazze pubbliche e posteggi	53
Art. 53	Posteggi privati a) Edifici non destinati all'abitazione	53
Art. 54	b) Edifici destinati all'abitazione	54
Art. 55	c) Deroghe e contributi sostitutivi	54
Art. 56	d) Criteri costruttivi	54
Art. 57	Accessi	54
CAPO IV -	- NORME DIVERSE E FINALI	57
Art. 58	Deroghe	57
Art. 59	Entrata in vigore	57

ALLEGATI

Allegato 1	Disposizioni transitorie Piano particolareggiato del Centro comunale PRP-CC
Allegato 2	Piano di dettaglio della zona d'infrastrutture turistiche It-PQ
Allegato 3	Piano di dettaglio della zona speciale piscicoltura PI

Tabella di confronto tra NAPR previgenti e nuova proposta Regolamento edilizio

Progetto nuovo Regolamento edilizio		Norme di PR previgenti		Osservazioni/commenti	
		CAPITOLO I. NORME INTRODUTTIVE			
Art. 1 campo di	Oggetto e i applicazione	 Il piano regolatore di Pura (in seguito PR) disciplina scopo, luogo e misura dell'uso ammissibile del suolo nel territorio del Comune di Pura. Esso si applica all'intero territorio giurisdizionale del Comune. 	Articolo 2	Oggetto d'applicazione del PR Oggetto d'applicazione del PR sono, in generale, tutti i cambiamenti dello stato fisico e delle caratteristiche morfologiche dei fondi, in particolare tutte le nuove costruzioni, le ricostruzioni, i riattamenti, le trasformazioni, gli ampliamenti e le demolizioni, nonché tutti gli interventi che riguardano l'utilizzazione del suolo e la protezione del paesaggio.	La Linea guida RE non prevede più di elencare gli scopi specifici; questi sono indicati in modo più preciso e circostanzia- to nel Rapporto di pianificazione
Art. 2	Base legale	¹ II PR si fonda sulla legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT, RS 700), sulla legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst, RL 7.1.1.1), sulla legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE, RL7.1.2.1), sulle relative normative di applicazione, nonché sulle pertinenti norme delle leggi federali e cantonali speciali che disciplinano aspetti settoriali da integrare nella pianificazione di utilizzazione locale.	Articolo 1	Base legale, scopi e principi Il piano regolatore disciplina l'uso del territorio comunale in conformità alle disposizioni della LALPT e della LPA, perseguendo gli scopi e i principi definiti dagli articoli 1 e 3 della LPT.	Sono cambiati i riferimenti legislativi cantonali.
Art. 3	Obiettivi	¹ Il PR è inteso, in generale, ad adempiere gli scopi e i principi di cui agli artt. 1 e 3 LPT, gli obiettivi pianificatori cantonali e ad attuare le indicazioni del piano direttore cantonale per quanto di pertinenza del Comune. ² Esso persegue inoltre gli obiettivi indicati nel rapporto di pianificazione.			

Progetto r	nuovo Regolamento e	dilizio	Norme di Pl	R previgenti	Osservazioni/commenti
Art. 4	Componenti	 ¹ II PR si compone dei seguenti documenti vincolanti: a) piano delle zone 1:2'500, b) piano dell'urbanizzazione – mobilità 1:2'500, c) piano dell'urbanizzazione – approvvigionamento e smaltimento 1:2'500, d) programma d'urbanizzazione, e) regolamento edilizio, f) piano regolatore particolareggiato dei nuclei tradizionali PRPNV, g) piano regolatore particolareggiato del Centro comunale PRPCC. ² II PR è accompagnato dal rapporto di pianificazione. 	Articolo 3	Componenti Il PR si compone: a) di rappresentazioni grafiche, ossia: - piano del paesaggio, rappresentante tutto il territorio comunale, in scala 1:5'000, - piano del paesaggio, rappresentante il comprensorio urbanizzato e i terreni ad esso circostanti, in scala 1:2'000, - piano della rete viaria e degli edifici e delle attrezzature di interesse pubblico, in scala 1:2'000, - piano particolareggiato dei nuclei di villaggio, in scala 1:500, b) delle presenti norme di attuazione, c) del rapporto di pianificazione che comprende anche il compendio dello stato dell'urbanizzazione al sensi dell'articolo 21 OPT, la relazione specialistica concernente le componenti naturali del paesaggio e il programma di attuazione delle opere previste dal PR.	
Art. 5 edilizio	Regolamento	Questo regolamento edilizio esprime le norme di diritto comunale in materia edilizia e in applicazione degli atti normativi citati all'art. 2.			

Progetto i	Progetto nuovo Regolamento edilizio		Norme di PR previgenti	Osservazioni/commenti
		CAPITOLO II. NORME EDIFICATORIE GENERALI		
Art. 6	Definizioni	I. Costruzioni		
		1. Costruzione (manufatto): edificio o impianto,		
		 edificio: fabbricato, in superficie o sotterraneo, come pure oggetto mobile ad esso analogo (ad es. costruzione mobiliare), se utilizzato stabilmente in un determinato luogo per un lasso di tempo non irrilevante o per periodi ricorrenti, 		
		3. impianto: installazione artificiale, duratura, legata al suolo in modo relativamente saldo e atta ad influire sulle concezioni inerenti all'ordinamento delle utilizzazioni, sia che modifichi considerevolmente l'aspetto esterno dei fondi, sia che gravi le opere di urbanizzazione, sia che risulti pregiudizievole per l'ambiente; vi sono equiparati analoghi oggetti mobili, se utiliz- zati stabilmente in un determinato luogo per un lasso di tempo non irrilevante o per periodi ricorrenti,		
		 costruzioni sensibili: costruzioni destinate a un elevato numero di persone (es. scuole, ospedali, alberghi) o suscettibili di pro- vocare gravi danni (es. costruzioni con sostanze pericolose, discariche, depuratori, centrali elettriche); vedi artt. 32 cifra IV, 33 cifra III, 34 cifra V, 35 cifra IV e 36 cifra IV, 		
		5. costruzioni accessorie: vedi art. 10,		
		6. costruzioni sotterranee: vedi art. 11,		
		 corpi tecnici: elementi costruttivi che sporgono oltre il tetto e servono alla funzionalità degli edifici che li supportano, in rap- porto di subordinazione ai medesimi (per es. vani per scale d'accesso al tetto, uscite di sicurezza, torrini degli ascensori e degli impianti di raffreddamento, comignoli, ecc.). 		

Progetto nuovo Regolamento edilizio	Norme di PR previgenti	Osservazioni/commenti
II. Parametri e indici		
 Indice di sfruttamento (IS), indice di occupazione (IO): vedi art. 37 LE, 40 regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE, RL 7.1.2.1.1), 		
 superficie utile lorda (SUL), superficie edificabile o superficie edificabile del fondo (SEF), superficie edificata (SE): vedi art. 38 LE, 		
 indice di edificabilità (IE): rapporto fra il volume della costru- zione fuori terra e la superficie edificabile del fondo (SEF), 		
 volume della costruzione fuori terra: volume della costruzione nelle sue dimensioni esterne, escluse le parti aperte (non completamente chiuse), 		
 lunghezza della facciata: misura del lato del rettangolo paralle- lo al confine che circoscrive l'edificio; tale misura non è calco- lata per le parti arretrate oltre i m 6.00 dalla facciata conside- rata, 		
13. area verde: area (minima) da arredare a verde, utilizzando di principio vegetazione indigena, secondo le prescrizioni stabili- te dalle norme che disciplinano le singole zone di utilizzazione; sono computabili unicamente superfici di carattere unitario, esclusi quindi scorpori di terreno; nell'area verde è esclusa l'utilizzazione a scopo di posteggio, deposito o destinazioni simili; nelle zone per l'abitazione può essere utilizzata come area di svago.		
III. Interventi		
 Costruzione (operazione del costruire): esecuzione ex novo o sostituzione di un'opera demolita o distrutta, 		
 trasformazione: cambiamento di destinazione oppure modifica dell'aspetto esterno, segnatamente ad es. a seguito di am- pliamento o di un altro intervento, 		
16. trasformazione sostanziale: intervento che modifica l'identità della costruzione dal profilo delle volumetrie, dell'aspetto o della destinazione, ingenerando ripercussioni sostanzialmente		

Progetto nuovo Regolamento edilizio	Norme di PR previgenti	Osservazioni/commenti
nuove o più estese sull'uso ammissibile del suolo, sull'urbanizzazione o sull'ambiente,		
17. trasformazione non sostanziale: modifica non rilevante della volumetria, dell'aspetto esterno o della destinazione, che non ingenera ripercussioni sostanzialmente nuove o più estese sull'uso ammissibile del suolo, sull'urbanizzazione o sull'ambiente,		
18. restauro: operazione intesa ad assicurare la conservazione e la funzionalità di edifici e a ripristinare, per quanto possibile e opportuno, gli aspetti compromessi,		
 riattamento: risanamento di un edificio esistente, mediante interventi che travalicano i limiti dell'ordinaria manutenzione, ma che conservano la sostanza della costruzione, senza ampliamenti né cambiamenti di destinazione, 		
20. manutenzione ordinaria: interventi periodicamente necessari al fine di mantenere in efficienza la costruzione,		
21. ricostruzione: rifacimento di un edificio demolito o distrutto di recente, nel rispetto delle preesistenze per quanto attiene all'ubicazione, alle dimensioni, alla destinazione ed all'aspetto architettonico,		
22. ampliamento: aumento della volumetria di un edificio esistente,		
23. cambiamento di destinazione: modifica delle condizioni di utilizzazione di un edificio o di un impianto esistente atta a produrre ripercussioni diverse e localmente percettibili sull'ordinamento delle utilizzazioni, come le modifiche dell'utilizzazione che comportano l'applicazione di norme edilizie diverse da quelle applicabili all'uso preesistente, le modifiche che determinano un'intensificazione o comunque un'alterazione apprezzabile delle ripercussioni ambientali, oppure le modifiche delle condizioni di utilizzazione di un'opera edilizia che incidono in misura non trascurabile sulla sua identità dal profilo qualitativo, scostandosi dagli scopi per i quali è stata autorizzata e realizzata.		

Progetto nuovo Regolamento edilizio	Norme di PR previgenti	Osservazioni/commenti
IV. Sistemazione del terreno e manufatti di cinta e sostegno		
24. Muro di cinta: manufatto che serve a chiudere un fondo verso l'esterno, allo scopo di proteggerlo da invasioni o immissioni,		
25. muro di sostegno: muro che ha per funzione (anche) di sostenere il terreno (in particolare un terrapieno); allo stesso sono assimilate le opere di sistemazione del terreno formate da vasche di cemento prefabbricate (cd. verduro), posate in file parallele sovrapposte ad incastro, che presentano un'inclinazione superiore a 45° sull'orizzontale,		
26. muro di controriva: muro di sostegno che sorregge il taglio del terreno escavato; allo stesso sono assimilate le opere di si- stemazione del terreno formate da vasche di cemento prefab- bricate (cd. verduro), posate in file parallele sovrapposte ad incastro, che presentano un'inclinazione superiore a 45° sull'orizzontale,		
27. terreno sistemato: livello del terreno aperto, al servizio di una costruzione in senso lato, come un giardino, un tappeto verde o un cortile, ottenuto mediante modifica del terreno naturale (ripiena o escavazione),		
 terreno naturale: terreno mai modificato, oppure modificato nel passato con un inserimento armonioso nella morfologia del terreno adiacente. 		
V. Utilizzazioni		
29. Abitazione (funzione abitativa): utilizzazione a scopo di residenza, primaria o secondaria,		
30. abitazione primaria e secondaria: fanno stato le definizioni del- la Legge federale sulle abitazioni secondarie del 20 marzo 2015 (LASec),		Con la nuova LASec del 20 marzo 2015 la definizione di "abitazione secondaria" si trova unicamente in questo dispositivo legislativo.
31. attività di produzione di beni: attività produttive del settore se- condario dell'economia, con l'impiego di risorse di personale e infrastrutturali (artigianato e industria); attività di produzione in- tensiva di beni: si caratterizza per rilevanti immissioni, grandi volumi di costruzione, ampie superfici di produzione, deposito, posteggio, ecc.,		

Progetto nuovo Regolamento edilizio	Norme di PR previgenti	Osservazioni/commenti
32. attività di produzione di servizi: attività legate al settore terziario dell'economia, caratterizzate dalla fornitura di beni (commercio) o da prestazioni d'opera; produzione intensiva di servizi: attività del terziario che necessitano di grandi superfici e generano immissioni importanti, in particolare per il traffico indotto, quali centri commerciali, centri logistici, ecc.,		
33. compatibilità con l'ambiente abitativo: idoneità a coesistere con l'abitazione di attività diverse da essa, perché provocano al massimo immissioni occasionali, compatibili per intensità e durata con la funzione abitativa, e per il loro aspetto architettonico s'inseriscono in modo coerente e armonico nel contesto abitativo,		
34. immissioni: ripercussioni ambientali materiali (inquinamento atmosferico, rumore, vibrazioni, odore, polvere, radiazioni non ionizzanti, ecc.) o ideali (quali quelle che scaturiscono da attività sconvenienti, perché atte a turbare la sensibilità morale degli abitanti del luogo, a suscitare sensazioni sgradevoli o ad impoverire la qualità di vita),		
35. aspetto architettonico: insieme delle linee, delle strutture e dei volumi di una costruzione, che, apparendo allo sguardo, ne formano la fisionomia.		
VI. Posteggi		
36. Posteggio privato: superficie di proprietà privata sistemata e utilizzata per il parcheggio di veicoli accessibile ad una cerchia ristretta e determinata di persone,		
37. posteggio pubblico: superficie di proprietà pubblica o privata sistemata e utilizzata per il parcheggio di veicoli accessibile ad una cerchia indeterminata di persone.		
VII. Altre definizioni		
38. Urbanizzazione: vedi art. 19 cpv. 1 LPT, 39. precario: forma di licenza in deroga, subordinata alla condizione che il proprietario si impegni, verificandosi determinati presupposti, segnatamente per motivi d'interesse pubblico e su richiesta del Municipio, a rimuovere l'opera a sue spese, ri-	Articolo 5 Condizioni per l'edificabilità di un fondo Un fondo è edificabile alle seguenti condizioni cumulative definite dall'articolo 67 della LALPT: a) se è situato in una zona definita edificabile dal PR (piano delle zone d'utilizzazione); b) se è urbanizzato ai sensi dell'articolo 77 della LALPT.	P.to 38: il rimando all'art. 19 cpv. 1 LPT permette di soprassedere all'art. 5, cpv.i a) e b) NAPR previgenti.

Progetto nuovo Regolamento ed	filizio	Norme di PR previgenti	Osservazioni/commenti
Progetto nuovo Regolamento ed Art. 7 Linee di arre- tramento e di costruzione (allineamento)	spettivamente a cessare un'attività, rinunciando al risarcimento degli investimenti effettuati; la licenza in precario è esclusa per costruzioni principali e per opere che implicano costi di costruzione importanti. 1 Le linee di arretramento fissano il limite fino al quale è possibile costruire. 2 Le linee di costruzione (allineamento) stabiliscono il limite lungo il quale è obbligatorio costruire; sono ammesse rientranze o limitate interruzioni, purché non venga compromessa l'immagine di continuità e di unitarietà spaziale. 3 Il rispetto delle linee di arretramento e di costruzione (allineamento) è obbligatorio per tutte le costruzioni, sia principali che ac-	Norme di PR previgenti	Osservazioni/commenti
Art. 8 Distanze mi-	cessorie. In casi particolari, per giustificati motivi di ordine urbanistico o progettuale, il Municipio può concedere, eventualmente a titolo di precario, una deroga alle linee di arretramento; la deroga non può essere concessa per le linee di costruzione. Per le linee di arretramento da strade e piazze fanno stato l'art. 8 cifra III cpv. 2 e 3 e l'art. 13. 4 Alle costruzioni sotterranee si applica l'art. 11.	Articulus C. Distances	
nime	 Riservati i casi in cui siano fissate da linee di arretramento o di costruzione, le distanze minime dai confini privati sono stabilite dalle norme che disciplinano le singole zone di utilizzazione. In assenza di specifiche normative sono applicabili le seguenti distanze: a confine se non vi sono aperture, altrimenti a m 1.50 da confine sul fondo aperto, minimo m 3.00 verso un edificio senza aperture, minimo m 4.00 verso un edificio con aperture. 	1. Distanze dal confine verso i fondi privati e tra edifici a) Nelle zone Rse, Re, nelle zone d'infrastrutture turistiche it1- it2 e nelle aree destinate ad edifici d'interesse pubblico - EP la distanza di un edificio dal confine verso un fondo privato non deve essere inferiore a m 3.00. b) Nelle zone miste ZM1 - ZM2 la distanza di un edificio dal confine verso un fondo privato non deve essere inferiore a m 4.00. c) Nelle zone dei nuclei di villaggio NV, nella zona residenziale soggetta a regolamentazione particolare Rrp1 e nella zona speciale per piscicoltura Pi valgono le disposizioni particolari degli articoli 17, 20 e 23 delle presenti norme, che regolamentano gli interventi edilizi in ciascuna delle zone edificabili sopra elencate. d) Dal confine della zona del nucleo di villaggio deve, in ogni caso, essere rispettata la distanza minima di m 3.00.	Cpv. 2 RE: aggiunta alla Linea guida RE proposta da urbass fgm alla luce di una recente sentenza TrAmm
	 3 L'edificazione in contiguità o a confine è ammessa a condizione che: a) non sia vietata dalle prescrizioni applicabili nella zona di uti- 		Cpv. 3 Linea guida RE: le NAPR previgenti non prevedono maggiori distanze per maggiore lunghezza di facciata. Non viene quindi ripreso il cpv. 3 Linea guida

Progetto nuovo Regolamento edilizio	Norme di PR previgenti	Osservazioni/commenti
lizzazione interessata e b) il proprietario del fondo contiguo, con dichiarazione da allegare alla domanda di costruzione, assuma l'impegno di rispettare la distanza minima fra edifici, ovvero la maggior distanza dal confine, oppure di costruire in contiguità; tale vincolo viene riportato dal Municipio nel registro comunale delle quantità edificatorie	e) L'edificazione a confine o l'edificazione in contiguità con un edifi- cio situato su un altro fondo, così come l'edificazione a distanze da confine inferiori a quelle sopra prescritte sono possibili con l'accordo del confinante, che deve firmare il piano di situazione annesso alla domanda di costruzione e dè tenuto, in caso di mancata contiguità, ad assumersi la maggiore distanza. Il Municipio provvede ad iscrivere il suddetto accordo nel Regi- stro comunale degli indici.	RE.
II. Fra edifici		
¹ La distanza minima fra edifici corrisponde alla somma delle rispettive distanze minime da confine determinate secondo la precedente cifra I cpv. 1 e 2. Essa si applica anche fra edifici posti sul medesimo fondo, ma non fra edifici principali e costruzioni accessorie.	f) La distanza tra edifici è computata come statuito dall'articolo 39 della LE; essa può essere oggetto di deroga in caso di progetto planivolumetrico unitario di più costruzioni sul medesimo lotto o su lotti confinanti.	
² I proprietari possono accordarsi per una diversa ripartizione delle distanze dai confini rispettando la distanza fra edifici; la relativa convenzione è riportata dal Municipio nel registro delle quantità edificatorie.		
³ La distanza minima tra edifici può essere ridotta fino a 4.00 m nel caso di edifici sullo stesso fondo o in caso di accordo fra i proprie- tari di due fondi confinanti; in quest'ultimo caso la relativa conven- zione è riportata dal Municipio nel registro delle quantità edificato- rie.		Cpv. 3 RE: aggiunta alla Linea guida RE proposta da urbass fgm allo scopo di un uso più razionale del territorio.
⁴ Nuovi edifici, previsti verso edifici eretti su un fondo contiguo prima del 05.08.1987 a una distanza inferiore a quella determinata secondo la precedente cifra I cpv. 1 e 2, devono rispettare unica- mente la distanza minima dal confine, ritenuta ad ogni modo una distanza minima fra edifici di m 4.00.		
III. Verso strade, piazze e posteggi pubblici		
¹ La distanza minima verso strade, piazze e posteggi pubblici:		
a) è fissata dalle linee di arretramento o di costruzione		Cpv. b RE: si mantiene la distanza da
b) in assenza di siffatte linee, è di - m 4.00 dal ciglio delle strade (se esistente, del marciapie- de) e piazze cantonali,		sentieri e percorsi ciclabili di m 1.50 come NAPR previgenti.
 m 3.00 dal ciglio delle strade (se esistente, del marciapie- de) e piazze comunali, 		

Osservazioni/commenti

Progetto nuovo Regolamento edilizio

- m 1.50 dal ciglio dei percorsi pedonali, sentieri e percorsi ciclabili.
- m 2.00 dal ciglio delle strade private (se esistente, del marciapiede); sono considerati tali gli impianti stradali che servono almeno mq 3'000 di superficie edificabile o almeno 6 fondi edificabili.
- ² Le distanze minime di cui al precedente cpv. 1 non si applicano agli accessi; per le opere e i muri di cinta fa stato l'art. 13; edifici e impianti di piccola entità, facilmente amovibili, come pergole ecc. possono essere autorizzate dal Municipio a titolo precario in deroga al precedente cpv. 1, sempre che la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale sia garantita. Il Municipio può pure autorizzare in deroga al precedente cpv. 1 piccoli impianti d'interesse pubblico, come contenitori interrati per la raccolta di rifiuti, cabine elettriche, ecc.
- ³ In casi particolari, segnatamente nelle zone del nucleo, il Municipio, per giustificati motivi di ordine urbanistico o progettuale, e premesso che siano garantite le esigenze di sicurezza del traffico veicolare e pedonale, può concedere una deroga alle distanze minime di cui al precedente cpv. 1; la deroga non può essere concessa per le linee di costruzione.
- ⁴ Per le deroghe alle distanze dalle strade cantonali è necessario il consenso dell'Autorità cantonale.

IV. Per costruzioni accessorie

- ¹ Le costruzioni accessorie possono essere edificate a confine, se senza aperture, oppure ad una distanza minima di m 1.50 dal confine, ritenuta ad ogni modo le seguenti distanze minime da edifici principali:
- m 3.00 da edifici senza aperture.
- m 4.00 da edifici con aperture.
- ² Una costruzione accessoria può essere edificata verso un'altra costruzione accessoria esistente a confine sul fondo contiguo:
- se questa non presenta aperture, in contiguità,
- se questa presenta aperture, ad una distanza minima di m 1.50.

Norme di PR previgenti

2. Distanze dall'area pubblica

a) Verso fondi destinati ad edifici ed attrezzature pubbliche

La distanza minima di una costruzione verso un'area pubblica (destinata ad edifici e/o attrezzature d'interesse pubblico o ad area di posteggio) deve essere uguale a quella verso i fondi privati prevista al punto 1 del presente articolo.

- Nelle zone edificabili la distanza minima delle costruzioni principali ed accessorie verso strade e piazze è regolamentata dalle linee d'arretramento definite nel piano della rete viaria e degli EAP; dette linee d'arretramento sono tracciate:
 - ad una distanza di m 4.00 dal ciglio delle strade di collegamento (strada cantonale),
 - ad una distanza di m 3.00 dai cigli delle strade di raccolta R1, R2 e delle strade di servizio S1, S2, S4, nonché dal ciglio ovest delle strade S3.
 - ad una distanza di m 1.50 dal ciglio dei percorsi pedonali comunali aventi una larghezza uguale o superiore a m 3.00 o a una distanza di m 3.00 dall'asse dei percorsi pedonali comunali aventi una larghezza inferiore a m 3.00.

Le distanze di cui sopra non si applicano nelle zone dei nuclei di villaggio e nella zona Rrp1.

Le linee d'arretramento sopra menzionate non si applicano per i seguenti tipi di costruzioni accessorie che possono essere edificate a confine:

- tettoie indipendenti o addossate alla costruzione principale (eventualmente chiuse parzialmente da parti murarie), disposte lungo le strede R1 – R2 – S1 – S2 –S3 (lato ovest) S4 a condizione che abbiano un'altezza non superiore a m 2.50 alla gronda e a m 3.50 al colmo,
- costruzioni interrate o seminterrate realizzate verso monte mediante scavo di terreno in pendenza, anche completamente emergenti fuori terra su due lati, le cui pareti di delimitazione verso il campo stradale sono assimilabili, per aspetto e dimensione, ai muri di sostegno o di controriva regolamentati dall'articolo 10 delle presenti norme.

Nel territorio fuori delle zone edificabili, devono essere rispettate le distanze indicate in corrispondenza delle linee d'arretramento tracciate nel piano della rete viaria e degli EAP.

Il Municipio può concedere deroghe agli arretramenti in caso di trasformazione, riattamento o sopraelevazione di fabbricati esistenti, a condizione che sia salvaguardata la sicurezza del traffico; resta riservato il preavviso delle istanze cantonali competenti per quanto concerne la distanza dalle strade cantonali.

- g) Una costruzione accessoria, se presenta una superficie proporzionata a quella dell'edificio principale può essere costruita:
- ad una distanza di almeno m 1.50 verso un lotto privato se la parete verso il confine ha aperture e presenta un'altezza non superiore a m 4.00 al colmo e m 3.00 alla gronda (non computando, in caso di tetti piani praticabili, parapetti in metallo, legno o simili non formanti superfici piene, a meno che non siano di vetro).
- a confine o ad una distanza minima di m 1.00 verso un lotto privato, se la parete verso il confine non ha aperture e se la sua altezza, misurata al colmo o al punto più alto del parapetto non è superiore a m 3.00.

Verso edifici principali esistenti sui fondi confinanti deve essere, in ogni caso, rispettata la distanza di m 3.00 da facciate senza aperture e di m 4.00 da facciate con aperture.

Cpv. b RE: criterio di definizione di "strada privata", aggiunta alla Linea guida RE proposta da urbass fgm allo scopo di distinguerle dai semplici accessi privati.

Art. 6 Cpv. 2, lett. b) NAPR previgenti: adattamento a Linea guida RE; inoltre nel nuovo RE i due paragrafi puntati inerenti le costruzioni accessorie vengono stralciati.

Art. 6. cpv 1, lett. g) NAPR previgenti è adattato secondo linea guida RE. L'altezza massima delle costruzioni accessorie è fissata nell'art. 10 RE.

³ Verso un fondo destinato ad un edificio o attrezzatura d'interesse

Progetto nuovo Regolament	o edilizio	Norme di PR previgenti	Osservazioni/commenti
	pubblico si applicano le distanze minime di cui alla precedente ci- fra III.	Distanze per costruzioni interrate	
	V. Per costruzioni sotterranee	Le costruzioni interrate possono essere costruite fino al confine dei fondi privati o pubblici; restano riservate le prescrizioni dei cpv. 2 b) c) e del cpv 3 del presente articolo, concernenti le linee d'arretramento dalle strade e le distanze dal bosco e dai corsi	Adattamento formale a Linea guida RE.
	¹ Alle costruzioni sotterranee non si applicano le distanze da confine e tra edifici.	d'acqua, nonché le disposizioni dell'articolo 13 delle presenti norme, concernenti le distanze di posteggi e porte d'autorimesse dal ciglio delle strade aperte al pubblico transito.	
	² Le costruzioni sotterranee devono invece rispettare le linee di arretramento, di costruzione (allineamento) e le fasce alberate (alberature). Il Municipio può concedere deroghe per casi eccezionali. Nel caso di strade cantonali è necessario il consenso dell'Autorità cantonale. VI. Per piscine	Distanze per piscine Le piscine scoperte dovranno mantenere una distanza di almeno m 1.50, dal confine verso fondi privati o pubblici; restano riservate le prescrizioni del presente articolo concernenti le distanze dai corsi d'acqua e dal bosco.	Adattamento formale a Linea guida RE.
	¹ Per piscine all'aperto sporgenti dal terreno sistemato fino ad un massimo di m 1.00, la distanza minima dal confine verso fondi privati è di m 1.50.	Le piscine coperte sono considerate come costruzioni principali.	
	² In caso di maggior sporgenza si applicano le distanze determinate secondo la precedente cifra I cpv. 1.	3. Distanze dal bosco	
	VII. Dal bosco	a) La distanza dal bosco, il modo di misurarla e i casi di deroga devono essere adeguati ai disposti dell'articolo 6 della LCFo. b) Tutte le nuove costruzioni devono distare almeno m 10.00 dal limite del bosco.	Adattamento formale a Linea guida RE.
	¹ Per la distanza minima dal bosco fa stato la legislazione foresta- le.	c) Deroghe alla distanza dal bosco possono essere concesse dal Municipio, sentito il preavviso dell'autorità forestale, qualora il ri- spetto di tale distanza rendesse praticamente impossibile edifica- re il fondo. In ogni caso la distanza dal bosco non potrà essere inferiore a m	
	² In casi eccezionali, e con il consenso dell'Autorità cantonale, il Municipio può concedere deroghe giusta l'art. 13 del Regolamento della legge cantonale sulle foreste del 22 ottobre 2002 (RLCFo, RL 8.4.1.1.1).	6.00.	
Art. 9 Altezze	I. Misura	Articolo 7 Altezza degli edifici	Adattamento formale a Linea guida RE.
	¹ L'altezza è misurata sulla verticale delle facciate, a partire dal livello del terreno sistemato perpendicolarmente sottostante sino al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda, non computando eventuali parapetti, a condizione che questi non siano più alti di m 1.00 e che non siano realizzati con elementi pieni.	L'altezza degli edifici è misurata conformemente agli articoli 40 e 41 della LE. L'altezza di un edificio al colmo è la misura della distanza verticale tra il terreno sistemato e il punto più alto del tetto. I corpi tecnici (quali vani per scale d'accesso al tetto, vani d'accesso dal tetto a corpi scale, torrini per ascensori, comignoli, uscite di sicurezza, collettori solari, antenne) non sono computati nell'altezza; le loro dimensioni devono essere contenute entro i limiti indispensabili per la loro utilizzazione.	
	L'ingombro verticale rappresentato dalle falde del tetto non è computato nell'altezza delle facciate fintanto che gli spioventi non		

Progetto nuovo Regolamento edilizio	Norme di PR previgenti	Osservazioni/commenti
superano la pendenza di 45° (100%) in corrispondenza della base d'appoggio. Per gli edifici contigui o articolati sulla verticale ("a gradoni") si applica inoltre l'art. 40 cpv. 2 LE. ² L'altezza al colmo è la misura della distanza verticale tra il punto più alto del tetto e il livello del terreno sistemato immediatamente sottostante, in proiezione perpendicolare.	Tomo a provigoriu	SSSS. TAZIOTII SSST. TAZIOTI S
II. Altezze massime e minime		
¹ Le altezze massime e, se del caso, minime degli edifici sono stabilite dalle norme che disciplinano le singole zone di utilizzazione.		
 ² È concesso un supplemento d'altezza in presenza di terreni con pendenza, in particolare m 0.50 a partire da una pendenza del 30%, m 1.00 a partire da una pendenza del 40%, m 1.50 a partire da una pendenza del 50% 		Cpv. 2 RE: è ripreso il supplemento per terreni in pendenza per le zone RSE e RE (artt. 18 e 19 NAPR previgenti); ê esteso a tutte le zone ed è differenziato in base alla pendenza del terreno (v. schemi nel rapporto di pianificazione).
La pendenza viene determinata sulla base delle sezioni del terre- no naturale allestite da un geometra, in corrispondenza del filo delle facciate.		
³ Per la formazione sui tetti piani di giardini accessibili è concesso un supplemento di altezza di cm 60.		Cpv. 3 RE: Viene aggiunto il supplemento altezza 60 cm per formazione giardini accessibili su tetti piani.
⁴ Per i corpi tecnici può essere concesso un supplemento d'altez- za:		
 a) nelle zone per l'abitazione Abl, AbE, ZM 1 e ZM 2 fino a m 2.80, a condizione che: la superficie occupata sia ridotta a quanto necessario per motivi di funzionalità e, in ogni caso, non superi il 20% di quella del piano tipo, e 		Cpv. 4 RE: Viene modificato l'art. 7 NAPR previgenti concernente i corpi tecnici.
 i corpi tecnici siano correttamente inseriti nella costruzione dal profilo architettonico, e la loro realizzazione non si ponga in contrasto con gli interessi di tutela del paesaggio, 		
b) nelle zone per scopi pubblici SP, nell'entità giustificata da og- gettive esigenze tecniche o funzionali.		
⁵ Per la misurazione delle altezze a partire da rampe di accesso a posteggi, autorimesse, piazzali, ecc., posti a livello inferiore rispetto al piano terra può essere concesso un supplemento fino ad un		Cpv. 5 RE: Viene sostituito il supplemento di altezza per rampe previsto dalle NAPR per le zone RSE e RE, a favore

Progetto nuovo Regolamento e		Norme di P	R previgenti	Osservazioni/commenti
,	massimo di m 4.00 per giustificate esigenze. L'estensione delle rampe non deve superare il 50% della lunghezza della facciata interessata.	Articolo 8	Altezza dei locali d'abitazione	della disposizione generale contenuta nella Linea guida RE.
	III. Locali d'abitazione L'altezza minima dei locali d'abitazione è di m 2.40; per i sottotetti fa stato l'altezza media. Il Municipio può concedere deroghe nel caso di riattamento o trasformazione di edifici esistenti.		L'altezza minima dei locali d'abitazione è di m 2.40; per i sottotetti fa stato l'altezza media. Altezze inferiori possono essere ammesse nei piani ammezzati e in caso di riattamento, ristrutturazione e trasformazione d'edifici con locali d'altezza inferiore.	Adeguamento formale alla Linea Guida RE, con la misura prevista all'art. 8 NAPR previgenti.
Art. 10 Indici e loro utilizzazione	¹ Gli indici di occupazione e di sfruttamento di un fondo devono essere calcolati per ogni nuovo intervento, tenendo conto dei manufatti esistenti che vengono mantenuti.			Viene ripreso l'art 11 delle NAPR previgenti.
	² In caso di frazionamento di un fondo gli indici sono riportati a carico della o delle nuove particelle nella misura in cui eccedono il limite consentito nelle frazioni residue, una copia dei piani di frazionamento, prima dell'iscrizione a registro fondiario, deve essere trasmessa al Municipio che può richiedere eventuali modifiche.			
	³ Il trasferimento degli indici d'occupazione e/o di sfruttamento su di un fondo a favore d'altri fondi può essere concessa, previa convenzione tra i proprietari, da iscrivere nel registro comunale degli indici. Detta traslazione degli indici è possibile unicamente su fondi confinanti a condizione che non comportino un incremento superiore al 20%.			
Art. 11 Costruzioni accessorie	 Le costruzioni accessorie sono costruzioni prive di funzioni autonome ed indipendenti, poste al servizio di una costruzione principale, in rapporto di subordinazione alla medesima (per es. autorimesse, ripostigli, ecc.); per essere considerate tali esse devono inoltre rispettare i seguenti parametri: altezza massima: m 3.00 alla gronda, m 4.00 al colmo, lunghezza massima di m 9.00, riservate eventuali deroghe 	Articolo 6	Distanze Quali costruzioni accessorie s'intendono quelle al servizio di un fabbricato principale (anche esistente su un altro fondo), indipendenti da quest'ultimo in quanto a funzione, non destinate all'abitazione o al lavoro e non utilizzate per attività o depositi industriali, artigianali o commerciali.	La definizione di Costruzioni accessorie è contenuta nell'art. 6 cpv 1 g). Viene ripreso il modello di definizione e di regolamentazione della Linea guida RE.
	concesse dal Municipio per posteggi coperti non chiusi late- ralmente. ² Le costruzioni accessorie non possono eccedere quanto è ogget- tivamente necessario per il servizio alla costruzione principale.			

Progetto nuovo Regolamento edilizio		Norme di PR previgenti	Osservazioni/commenti
Art. 12 Costruzioni sotterranee	¹ Sono costruzioni sotterranee quelle che non emergono dal terreno sistemato o che emergono da esso al massimo su un solo lato. ² Le costruzioni sotterranee possono occupare al massimo il 75% della superficie edificabile, a condizione che sia comunque garantita la necessaria percolazione delle acque meteoriche. Sono riservate diverse disposizioni di zona.		Disposizione nuova in base a Linea guida RE.
Art. 13 Sistemazione del terreno, muri di sostegno e di controriva	 Di principio, l'andamento naturale del terreno non può essere sostanzialmente modificato mediante opere di sistemazione esterna. Qualora si giustificasse per valorizzare la collocazione nello spazio dell'edificio o dell'impianto, segnatamente per assicurare altimetrie coordinate sul medesimo fondo o verso fondi contigui, il terreno può essere sistemato con la formazione di un terrapieno di altezza fino a m 1.50 dal terreno naturale. L'altezza del terrapieno viene computata nell'altezza di edifici sul medesimo fondo se distano da esso meno di m 3.00. 3 La formazione dei terrapieni giusta il capoverso precedente può essere ottenuta mediante muri di sostegno dell'altezza massima di 1.50 misurata dal terreno naturale e mediante muri di controriva dell'altezza massima di m 1.50 misurata dal terreno sistemato. L'altezza dei muri di sostegno viene computata nell'altezza di edifici o di altri muri di sostegno viene computata nell'altezza di edifici o di altri muri di sostegno sul medesimo fondo, se distano fra loro meno di m 3.00; la distanza è misurata dal filo esterno del muro di sostegno. 4 Le distanze minime dai confini giusta l'art. 8 cifra I non si applicano ai terrapieni e ai muri di sostegno e di controriva ai sensi della presente norma; le distanze minime fra edifici giusta l'art. 8 cifra II non si applicano ai muri di controriva. Verso strade e piazze, i muri di sostegno e controriva devono rispettare le distanze stabilite dall'art. 8 cifra III cpv. 1; il Municipio può autorizzare a titolo precario muri collocati fra il ciglio stradale e la linea di arretramento, sempre che siano garantiti la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e un razionale servizio di spazzaneve; nel caso di strade cantonali, è necessario il consenso dell'Autorità cantonale. È inoltre applicabile l'art. 13 cpv. 4. 5 Il terreno non occupato da costruzioni principali e accessorie e da vie o piazzali d'accesso deve di principio essere mantenuto 	1. Muri di sostegno e di controriva a) I muri di sostegno possono avere un'altezza massima di m 2.50 dal terreno sistemato; per i muri di controriva l'altezza massima dal terreno sistemato è di m 4.00. Quando un muro di controriva supera i m 2.50 d'altezza deve rispettare la distanza di m 3.00 dal confine situato a valle dello stesso. Oltre l'altezza dei muri, potranno essere posati parapetti, d'altezza non superiore a m 1.25. b) Se la distanza di un muro di sostegno o di controriva dal filo più esterno della facciata dell'edificio è inferiore a m 3.00, l'altezza del muro è computata come parte integrante dell'altezza dell'edificio. La distanza di un muro di sostegno o controriva dal successivo muro a valle o a monte non dovrà essere inferiore a m 3.00. c) Allo sopo di evitare pericoli di natura idrogeologica, il Municipio può esigere la posa di un drenaggio, munito di canaletto di raccolta e relativo scarico delle acque d'infiltrazione.	

Progetto nu				previgenti	Osservazioni/commenti
Art. 14 di cinta	Opere e muri	nella sua configurazione naturale, segnatamente essere sistemato a verde; non può essere pavimentato, nemmeno con elementi sagomati o grigliati. 1 In assenza di muri di sostegno, e laddove non diversamente prescritto, i fondi possono essere delimitati: a) con la posa a confine di opere di cinta formate da elementi pieni, reti metalliche, inferriate, siepi verdi con un'altezza fino a m 2.00 dal terreno sistemato; b) con muri di cinta a confine con un'altezza massima di m 1.00 misurata dal terreno sistemato, che possono essere ulteriormente sormontati da reti metalliche, inferriate, parapetti o siepi verdi, in modo che l'altezza complessiva non superi m 2.00. 2 I muri di sostegno (art. 12 cpv. 3) possono essere sormontati da reti metalliche, inferriate, parapetti o siepi verdi, in modo che l'altezza complessiva non superi m 2.50. 3 Verso strade e piazze, le opere e i muri di cinta devono rispettare le linee di arretramento o di costruzione. Il Municipio può autorizzare a titolo precario opere e muri collocati fra il ciglio stradale e la linea di arretramento, sempre che siano garantiti la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e un razionale servizio di spazzaneve; nel caso di strade cantonali, è necessario il consenso dell'Autorità cantonale. 4 Il Municipio può imporre tutte le misure necessarie per la salvaguardia di visuali panoramiche e per garantire una sufficiente visuale per la circolazione stradale, come pure e segnatamente in prossimità di accessi veicolari, accessi pedonali (in entrata e in uscita) o curve; in particolare può essere imposta la riduzione delle altezze di cui ai capoversi precedenti. Nell'applicazione di questo disposto il Municipio si orienta alle prescrizioni emanate dall'Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei tra-	Articolo 10	Muri di sostegno e di controriva, manufatti di cinta 2. Manufatti di cinta, siepi e recinzioni a) I manufatti di cinta possono sorgere a confine con il fondo privato e con l'area pubblica. Per recinzioni previste a confine con strade o passaggi pedonali, il Municipio può chiedere un adeguato arretramento. In ogni caso, le opere di cinta previste a confine con strade o sentieri pedonali di cui il PR prevede un allargamento sono concesse a titolo precario. La realizzazione di manufatti di cinta nella zona agricola è concessa solo nei casi in cui viene dimostrata la necessità per la protezione dei fondi. b) I muri di cinta non devono superare l'altezza di m 1.00, misurata dalla quota del terreno sistemato; sopra i muri possono essere aggiunte balaustre di ferro o di altro materiale idoneo nei limiti di un'altezza complessiva massima di m 1.60. Lungo le contrade dei nuclei di villaggio i muri di cinta possono avere un'altezza fino a m 3.00, riservato il giudizio del Municipio che valuterà caso per caso i progetti di fali manufatti. In corrispondenza degli imbocchi stradali il Municipio può limitare l'altezza complessiva massima di m 1.60 al fine di garantire un'adeguata visuale in conformità a quanto statuisce l'articolo 13, lettera a) delle presenti norme.	Si è deciso di portare la misura complessiva massima a m 2.00, ritenendo che la misura massima complessiva previgente di m 1.60 non garantisca la dovuta "privacy". L'altezza di m 3.00 per le cinte nel nucleo del villaggio va inserito nelle disposizioni normative del PRP-NV L'ultimo capoverso della lettera b) NAPR previgenti è sostituito dal cpv. 4 RE, più flessibile. H. max terrapieno m 1.50 + cinta m.1.00 = m 2.50.
Art. 15 manutenz	Obbligo di zione	 Ogni proprietario è tenuto ad assicurare la corretta manutenzione dei propri edifici e impianti, e di ogni altra opera, compreso il terreno annesso, in modo da non offendere il decoro e da non mettere in pericolo le persone, le cose e l'ambiente. Le siepi e le piante devono essere mantenute in modo da non 	Articolo 12	Manutenzione dei terreni, piantagione di siepi, discariche, depositi a) Le superfici non edificate devono essere oggetto di manutenzione (falcio, pascolo, coltivazione a campo, a vigneto, ecc.). Quando trattasi di terreni inseriti nelle aree previste come edificabili dal PR o di terreni con esse confinanti il Municipio può fare ripristinare il fondo a spese del proprietario.	Adattato a Linea guida RE.

Progetto nuovo Regolamento e		Norme di PR	previgenti	Osservazioni/commenti
	nuocere alla circolazione stradale (cfr. art. 13 cpv. 4). ³ In caso d'urgenza o di inadempienza, il Municipio procede mediante esecuzione sostitutiva a spese dell'obbligato.		Nel territorio comunale sono vietate le discariche di materiali di qualsiasi genere. Eccezioni possono essere accordate dalle istanze cantonali competenti sulla base di una domanda di costruzione. E' in ogni caso ammesso il livellamento dei fondi a scopo edilizio ed agricolo, rispettando quanto previsto dall'articolo 41 della LE. Nel territorio comunale sono vietati depositi duraturi all'aperto di materiali, macchinari o attrezzature ingombranti, nonché la posa di case prefabbricate trainabili o amovibili, tipo roulotte, mobilhome, ecc. Eccezioni possono essere accordate dal Municipio sulla base di una domanda di costruzione.	
Art. 16 Tinteggi	¹ Il tinteggio delle costruzioni deve permetterne un inserimento paesaggistico ordinato ed armonioso. ² Sono pertanto escluse le tinte che si discostano in modo marcato dai colori caratteristici della zona, come pure le tinte troppo vivaci o eccessivamente brillanti, sature ed intense. Sono per contro ammessi colori pastello, tenui, nelle cromie dei materiali locali, ossia tonalità fondate sull'impiego delle terre naturali (terre rosse, terre gialle, terre di Siena, terre ombra, terre verdi, ecc.) o della pietra (grigi). ³ I colori (facciate, gronda, serramenti, inferriate,) devono essere approvati da Municipio, che può concedere deroghe per eccezioni motivate da uno specifico concetto architettonico.			Disposizione nuova in base a Linea guida RE.
Art. 17 Edifici in pendio articolati sulla verticale	Edifici in pendio articolati sulla verticale ("a gradoni") sono vietati.	Articoli NAPR	non ripresi Tracciamenti Nell'ambito della procedura d'autorizzazione di una nuova costruzione il Municipio può chiedere il tracciamento del fabbricato da parte del geometra revisore; i costi sono a carico dell'istante.	Si decide di non ammettere la costruzioni a gradoni. Art. 9 NAPR non previsto dalla Linea guida RE e non più necessario con misurazione definitiva.

Progetto nuovo Regolamento edilizio	Norme di Pl	R previgenti	Osservazioni/commenti
	Articolo 33	Ristrutturazione di stabili esistenti in zona edificabile, in contrasto con le norme di PR	La materia è già regolamentata dagli art.i 66 Lst e 86 RLst
		Nelle zone edificabili, sono ammessi la ristrutturazione e il cambiamento parziale o totale di destinazione di stabili esistenti, che per la loro mole comportano il superamento degli indici e/o il mancato rispetto delle distan- ze da confine e delle altezze prescritte.	
		Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione deve essere integralmente mantenuta la muratura perimetrale esistente.	
		Per il cambiamento di destinazione è riservata l'applicazione dell'articolo 32 delle presenti norme.	
	Articolo 34	Piazzali da gioco	La materia è già regolamentata dall'art. 27 RLE, con alcune lievi differenze
		a) Per costruzioni abitative con più di 4 appartamenti, un'area unica e di forma regolare pari almeno al 20 % della superficie utile lorda abitativa deve essere destinata a parco da gioco per bambini.	27 NEE, con alound flow difference
		b) Se la creazione dell'area da gioco privata fosse oggettivamente impossibile, il proprietario è tenuto a pagare un contributo da destinare alla formazione d'aree di svago pubbliche, in conformità all'articolo 12 del RLALPT.	

Progetto nuovo Regolamento	edilizio	Norme di PR previgenti	Osservazioni/commenti
	CAPITOLO III NORME PARTICOLARI		
	SEZIONE I – PIANO DELLE ZONE		
Art. 18 Elementi del piano delle zone	¹ Il piano delle zone suddivide il territorio comunale in zone d'utilizzazione e delimita il perimetro della zona edificabile.		
	2 Esso dispone inoltre vincoli, in particolare urbanistici, di protezione della natura, dei beni culturali e del paesaggio.		
	³ Il piano delle zone riprende, a titolo orientativo, i comprensori disciplinati da altri strumenti adottati sulla base della legislazione federale e cantonale.		
	ZONE DI UTILIZZAZIONE		
Art. 19 Zona intensiva per l'abitazione Abl	¹ La zona intensiva per l'abitazione Abl è destinata in primo luogo all'abitazione.	Articolo 18 Zona residenziale semi-estensiva Rse a) È permessa la costruzione d'edifici a carattere residenziale commerciale e turistico; possono essere installate aziende artigianali non moleste, che non hanno ripercussioni diverse da quelle che derivano	La definizione delle destinazioni am- messe al cpv. 1 RE è quella proposta dalla Linea guida RE e coincide nel me- rito con quella contenuta nelle NAPR
	² Sono consentite costruzioni:	dall'abitare.	previgenti.
	a) ad uso abitativo o	b) L'indice di sfruttamento massimo è 0.5.	Il supplemento per terreni in pendenza
	b) ad attività di produzione di beni e servizi, a condizione che sia- no compatibili con l'ambiente abitativo quanto a immissioni e	 c) L'indice d'occupazione massimo è il 30%. d) L'altezza delle costruzioni non può essere superiore a m 6.50 non computando eventuali parapetti in caso di tetti piani praticabili. 	(>20%) è riportato all'art. 9, tit. II, cpv 2 RE.
	all'aspetto architettonico. Su terreni con pendenza superiore al 20% di m 1.60.	Su terreni con pendenza superiore al 20% è ammesso un supplemento di m 1.60.	Il supplemento di 1.00 m per terreni in
	³ Valgono le seguenti norme particolari:	Su terreni con pendenza uguale o inferiore al 20%, è ammesso un supplemento di m 1.00, lungo un solo prospetto, per la formazione dell'accesso all'abitazione e/o all'autorimessa.	pendenza (<20%) per la formazione di accessi e/o autorimesse è stralciato e sostituito dall'art. 9, tit. II, cpv. 5 RE, che
	Parametri edificatori: a) indice di sfruttamento massimo: 0.5	L'altezza complessiva di m 8.10 su terreni con pendenza superiore al 20% e di m 7.50 su terreni con pendenza uguale o inferiore al 20%, non può, in ogni caso, essere superata rispetto alla quota del terreno naturale presesistente.	tuttavia ne modifica il contenuto.
	b) indice di occupazione massimo: 30% c) altezza massima: m 6.50	La pendenza del terreno deve essere misurata sull'asse mediano dell'area che sarà occupata dalle costruzioni, lungo una linea retta tracciata tra punti situati a una distanza di 3 metri a monte e a valle dell'edificio previsto.	Art. 6 cpv. 1 NAPR previgenti: le distan- ze da confine sono riportate nelle singo- le disposizioni di zona.
	 d) la pendenza dei tetti a falde non può essere superiore al 40% e) distanza da confine: m 3.00 	e) La pendenza dei tetti a falde non può essere superiore al 40%.	Cpv. f) NAPR previgenti (PQ facoltativo) stralciato, in quanto non più compatibile con Lst.

Progetto nuovo Regolamento	o edilizio	Norme di PR previgenti	Osservazioni/commenti
	2. Grado di sensibilità al rumore: II.	f) Deroghe alle prescrizioni sopra enunciate possono essere concesse dal Municipio, sentito il parere delle istanze cantonali competenti, in caso d'allestimento di un piano di quartiere concerrente una superficie di almeno 5'000 m², coinvolgente uno o più fondi. g) Il grado di sensibilità al rumore (articolo 43 OIF) stabilito per la zona è il grado II; valgono inoltre le disposizioni dell'articolo 32 delle presenti norme. h) sui fondi 265, 273, 298, 301, 303, 833 nella fascia delimitata dalla linea di arretramento delle costruzioni dai corsi d'acqua deve essere salvaguardata l'area verde arbustifera esistente; nella suddetta area verde protetta non può essere in alcun modo modificata la configurazione morfologica del terreno naturale ed inoltre la vegetazione riparia esistente deve essere mantenuta mediante interventi di pulizia e ripristino delle specie arboree danneggiate o deperite.	Cpv. h) NAPR previgenti non più necessario; sostituito dalla zona di protezione delle acque di superficie
Art. 20 Zona estensiva per l'abitazione AbE	 La zona estensiva per l'abitazione AbE è destinata esclusivamente all'abitazione. Sono consentite costruzioni ad uso abitativo o ad attività di servizio alla funzione abitativa, le cui immissioni non siano diverse da quelle determinate dall'abitare (es. negozi ed esercizi pubblici di quartiere). Valgono le seguenti norme particolari: 1. Parametri edificatori: a) indice di sfruttamento massimo: 0.4 b) indice di occupazione massimo: 30% c) altezza massima: m 6.50 d) la pendenza dei tetti a falde non può essere superiore al 40% e) distanza da confine: m 3.00 2. Grado di sensibilità al rumore: II. 	Articolo 19 Zona residenziale estensiva Re a) È permessa la costruzione d'edifici a carattere residenziale e turistico. b) L'indice di sfruttamento massimo è 0.4. c) L'indice d'occupazione massimo è il 30%. d) L'altezza delle costruzioni non può essere superiore a m 6.50 non computando eventuali parapetti in caso di tetti piani praticabili. Su terreni con pendenza superiore al 20% è ammesso un supplemento di m 1.60. Su terreni con pendenza uguale o inferiore al 20%, è ammesso un supplemento di m 1.00, lungo un solo prospetto, per la formazione dell'accesso all'abitazione do all'autorimessa. L'altezza complessiva di m 8.10 su terreni con pendenza superiore al 20%, non può, in ogni caso, essere superata rispetto alla quota del terreno naturale preesistente. La pendenza del terreno deve essere misurata sull'asse mediano dell'area che sarà occupata dalle costruzioni, lungo una linea retta traccitata tra punti situati ad una distanza di 3 metri a monte e a valle dell'edificio previsto. e) La pendenza dei tetti a falde non può essere superiore al 40%. f) Deroghe alle prescrizioni sopra enunciate possono essere concesse dal Municipio, sentito il pararer delle istanze cantonali competenti, in caso di allestimento di un piano di quartiere concernente una superficie di almeno 5'000 m², coinvolgente uno o più fondi. g) Il grado di sensibilità al rumore (articolo 43 OIF) stabilito per la zona è il grado II (cfr. articolo 32 delle presenti norme).	Il supplemento per terreni in pendenza (>20%) è riportato all'art. 9, tit. II, cpv 2 RE. Il supplemento di 1.00 m per terreni in pendenza (<20%) per la formazione di accessi e/o autorimesse è stralciato e sostituito dall'art. 9, tit. II, cpv. 5 RE, che tuttavia ne modifica il contenuto. Cpv f) NAPR previgenti (PQ facoltativo) stralciato, in quanto non più compatibile con Lst. Art. 6 cpv. 1 NAPR previgenti: le distanze da confine sono riportate nelle singole disposizioni di zona.
Art. 21 Zona per l'abitazione soggetta a regolamentazione par- ticolare Ab-RP 1	 ¹ La zona per l'abitazione Ab-RP 1, che comprende i mapp.i 512, 514, 515 e parte dei mapp.i 513 e 516, è destinata in primo luogo all'abitazione. ² Sono consentite costruzioni: a) ad uso abitativo o b) ad attività di produzione di beni e servizi, a condizione che siano compatibili con l'ambiente abitativo quanto a immissioni e all'aspetto architettonico. 	Articolo 20 Zone residenziali soggette a regolamentazione particolare Rrp 1. Zona Rrp1 a) La zona Rrp comprende i fmn 512, 514, 515 e parte dei fmn 513 e 516; essa è soggetta a disposizioni edilizie particolari tendenti a non alterare le caratteristiche dell'agglomerato esistente, composto prevalentemente da costruzioni tradizionali d'origine rurale.	La forma del nuovo articolo è armonizzata a quella delle Linea guida RE, integrandovi i contenuti dell'art. 20 NAPR previgenti.

Progetto nuovo Regolamento edilizio	Norme di PR previgenti	Osservazioni/commenti
	b) Le costruzioni sub. A e B del fmn 512, sub. A del fmn 513, sub. A e C del fmn 514 sono soggette a vincolo di mantenimento	
³ Essa è soggetta a disposizioni edilizie particolari tendenti a non alterare le caratteristiche dell'agglomerato esistente, composto prevalentemente da costruzioni tradizionali d'origine rurale.	Le costruzioni sub. A e B del fmn 512 possono essere oggetto d'interventi di riordino della forma del tetto; nell'ambito di detti interventi è ammesso il ralzamento necessario per uniformare le linee di gronda e di colmo del fabbricato.	
⁴ Valgono le seguenti norme particolari:	La parte superiore del corpo edilizio sub. C del fmn 514 può essere ri- strutturata volumetricamente mediante rializamento e nuova configu- razione del tetto, senza superare le quote delle linee di gronda e di colmo della costruzione sub. A, contigua.	
Disposizioni particolari	Devono essere mantenute le aperture originarie della facciata sud dell'edificio sub. A del fmn 512 e della facciata est dell'edificio sub. B del fmn 513, nonché la connotazione d'insieme della facciata est	
a) le costruzioni sub. A e B del mapp. 512, sub. A del mapp. 513, sub. A e C del mapp. 514 sono soggette a vincolo di	dell'edificio sub. A del fmn 514. Le altre facciate possono essere oggetto del riordino compositivo delle aperture, senza alterarne la tipicità.	
mantenimento; b) le costruzioni sub. A e B del mapp. 512 possono essere og-	 c) I corpi edilizi sub. G del fmn 513 e quello situato a cavallo della linea di confine tra i fmn 514 e 515, possono essere resi abitativi, integran- done le volumetrie a quelle delle costruzioni contigue. 	
getto d'interventi di riordino della forma del tetto; nell'ambito di detti interventi è ammesso il rialzamento necessario per	 d) I corpi edilizi sub. C ed E del fmn 513 possono essere ristrutturati o demoliti e ricostruiti in forma tradizionale, prolungando la volumetria verso monte fino ad ottenere una profondità massima di m 7.50. 	
uniformare le linee di gronda e di colmo del fabbricato; c) la parte superiore del corpo edilizio sub. C del mapp. 514	 e) La costruzione sub. A del fmn 515 può essere ristrutturata o demolita e ricostruita in forma tradizionale, senza modificarne l'attuale configu- razione volumetrica. 	
può essere ristrutturata volumetricamente mediante rialza- mento e nuova configurazione del tetto, senza superare le quote delle linee di gronda e di colmo della costruzione sub.	f) La parte edilizia sub. A situata in zona Rrp sul fmn 516, può essere ri- strutturata o demolita e ricostruita in forma tradizionale; nell'ambito di detti interventi non può essere superata la quota della linea di colmo e di gronda dell'edificio sub. A del fmn 515.	
A, contigua;	 g) Per la copertura del tetto devono essere utilizzate le tegole laterizie di colore rosso. 	
 d) devono essere mantenute le aperture originarie della facciata sud dell'edificio sub. A del mapp. 512 e della facciata est dell'edificio sub. B del mapp. 513, nonché la connotazione d'insieme della facciata est dell'edificio sub. A del mapp. 514; 	h) Il grado di sensibilità al rumore (articolo 43 OIF) stabilito per la zona è il grado II; valgono inoltre le disposizioni dell'articolo 32 delle presenti norme.	
e) le altre facciate possono essere oggetto del riordino com- positivo delle aperture, senza alterarne la tipicità;		
f) i corpi edilizi sub. G del mapp. 513 e quello situato a cavallo della linea di confine tra i mapp.i 514 e 515, possono essere resi abitativi, integrandone le volumetrie a quelle delle costruzioni contigue;		
i corpi edilizi sub. C ed E del mapp. 513 possono essere ri- strutturati o demoliti e ricostruiti in forma tradizionale, pro- lungando la volumetria verso monte fino ad ottenere una profondità massima di m 7.50;		
 h) la costruzione sub. A del mapp. 515 può essere ristrutturata o demolita e ricostruita in forma tradizionale, senza modifi- carne l'attuale configurazione volumetrica; 		
i) la parte edilizia sub. A situata in zona Ab-RP 1 sul mapp. 516, può essere ristrutturata o demolita e ricostruita in for- ma tradizionale; nell'ambito di detti interventi non può esse- re superata la quota della linea di colmo e di gronda		

Progetto nuovo Regolamento	edilizio	Norme di PR previgenti	Osservazioni/commenti
	dell'edificio sub. A del mapp. 515;		
	 j) per la copertura del tetto devono essere utilizzate le tegole laterizie di colore rosso. 		
	2. Grado di sensibilità al rumore: II.		
Art. 22 Zona per l'abitazione soggetta a regolamentazione par- ticolare Ab-RP 2	 ¹ La zona per l'abitazione soggetta a regolamentazione particolare Ab-RP 2, che comprende il mapp. 608, è destinata in primo luogo all'abitazione. ² Sono consentite costruzioni: a) ad uso abitativo o b) ad attività di produzione di servizi, a condizione che siano 		La forma del nuovo articolo è armonizzata a quella delle Linea guida RE, integrandovi i contenuti ripresi dalla variante Approvata con ris. 3145 del 26.06.2019. Il CdS approva l'art. 22 RE (20 NAPR), ad eccezione del cpv. 5 delle disposizioni transitorie.
	compatibili con l'ambiente abitativo quanto a immissioni e all'aspetto architettonico. Deve inoltre essere previsto un posteggio pubblico di 50 posti auto		
	al massimo, di cui 40 coperti.		
	³ L'edificazione è vincolata ad un Piano regolatore particolareggiato ai sensi dell'art. 51 Lst, comprendente anche la Casa comunale (SP 1.1) e gli spazi di raccordo e circolazione (PRP-CC).		
	⁴ Valgono le seguenti norme particolari:		
	Parametri edificatori:		
	a) indice di sfruttamento massimo: 0.5		
	b) indice di occupazione massimo: 30%c) altezza massima: m 6.50		
	d) la pendenza dei tetti a falde non può essere superiore al 40%		
	e) distanza da confine: m 3.00		
	Disposizioni particolari: a) All'interno del comparto deve essere indicato un settore da mantenere libero dall'edificazione dove è ammessa la realizzazione dei parcheggi interrati e prevista la sistemazione esterna in raccordo con il progetto degli spazi pubblici e comunitari, concentrando l'edificabilità nel settore settentrionale del comparto, quale elemento di chiusura, in modo		

Progetto nuovo Regolamento edilizio			Norme di PR previgenti Osservazioni/commenti				
			da salvaguardare e garantire un c il nucleo tradizionale a sud e la zo	na agricola a est;			
		b)	la realizzazione del complesso edifical Comune, mediante concorso pi giuridica che dia le necessarie ga delle finalità urbanistiche e qualità a	ubblico, ad una persona aranzie di adempimento			
		c)	quale prima tappa di attuazione del lizzazione del parcheggio pubblico posti auto;				
		d)	fino all'approvazione del Piano reg fanno stato le disposizioni transito pendice al presente Regolamento.				A procedura di approvazione del PRP- CC conclusa, il cpv. 2, lett. d potrà esse- re stralciato.
		3. Gra	do di sensibilità al rumore: II.				
Art. 23 ZM 1	Zona mista	¹ La zor	na mista ZM 1 è destinata:		Articolo 21	Zone miste ZM	Regolamentazione ripresa dalle NAPR previgenti secondo la forma della Linea
·		a) ad	uso abitativo o			Zona mista ZM1	guida RE.
		no	attività di produzione di beni o serv compatibili con l'ambiente abitativo aspetto architettonico.			 a) Le costruzioni devono essere, di regola, destinate alla residenza oppure ad attività commerciali-servizi. È auspicabile che i locali al piano terreno con affaccio diretto ver- so la strada cantonale siano destinati ad attività commerciali – servizi. 	In considerazione della diversità dei parametri edificatori si propongono due articoli RE distinti.
	È auspicabile che i locali al piano terreno con affaccio diretto verso la strada cantonale siano destinati ad attività commerciali – servizi.			b) Per l'edificazione valgono le seguenti disposizioni: l'indice di sfruttamento massimo è 0.7, l'altezza delle costruzioni non può essere superiore a m 13.00,	Art. 6 cpv. 1 NAPR previgenti: le distanze da confine sono riportate nelle singole disposizioni di zona.		
		² Valgo	no le seguenti norme particolari:			 il 40% della superficie del fondo deve essere sistemata e mantenuta quale area verde prativa con piantagioni da giar- dino; sono ammesse pavimentazioni nella misura necessaria a garantire un'adeguata circolazione all'interno dell'area non 	
		1. Par	ametri edificatori:			edificata; la pavimentazione di posteggi con elementi grigliati può essere computata come area verde per un numero di po-	
		a)	indice di sfruttamento massimo:	0.7		sti auto non superiore al 30% di quelli necessari secondo l'articolo 14 delle presenti norme.	
		b)	altezza massima:	m 13.00		 Il grado di sensibilità al rumore (articolo 43 OIF) stabilito per la zona è il grado II; valgono inoltre le disposizioni dell'articolo 32 	
		c)	la pendenza dei tetti a falde non 40%	può essere superiore al		delle presenti norme.	
		d)	distanza da confine:	m 4.00			
		e)	area verde minima:	40%			
		2. Dis	posizioni particolari:				
		a)	l'area verde minima deve essere s prato con piantagioni da giardino;	sistemata e mantenuta a			
		b)	sono ammesse pavimentazioni ne garantire un'adeguata circolazione edificata;				

Progetto nuovo Regolamento	edilizio	Norme di PR previgenti	Osservazioni/commenti
	 c) la pavimentazione di posteggi con elementi grigliati può essere computata come area verde per un numero di posti auto non superiore al 30% di quelli necessari secondo l'articolo 49 del presente Regolamento. 3. Grado di sensibilità al rumore: II. 		
Art. 24 Zona mista ZM 2	 1 La zona mista ZM 2 è destinata: a) ad uso abitativo o b) ad attività di produzione di beni o servizi, a condizione che siano compatibili con l'ambiente abitativo quanto a immissioni e all'aspetto architettonico. È auspicabile che i locali al piano terreno con affaccio diretto verso la strada cantonale siano destinati ad attività commerciali – servizi. ² Valgono le seguenti norme particolari: 1. Parametri edificatori: a) indice di sfruttamento massimo: 0.4 b) indice di occupazione massimo: 30% c) altezza massima: m 9.00 d) distanza da confine: m 4.00 2. Grado di sensibilità al rumore: II. 	2. Zona mista ZM2 a) Le costruzioni devono essere, di regola, destinate alla residenza oppure ad attività commerciali- servizi. È auspicabile che i locali al piano terreno con affaccio diretto verso la strada cantonale siano destinati ad attività commerciali servizi. b) Per l'edificazione valgono le seguenti disposizioni: • l'indice di sfruttamento massimo è 0.4, • l'indice d'occupazione massimo è il 30%, • l'altezza delle costruzioni non può essere superiore a m 9.00, c) Stralciato con risoluzione no 6329 del 07.12.2010 d) Il grado di sensibilità al rumore (articolo 43 OIF) stabilito per la zona è il grado II; valgono inoltre le disposizioni dell'articolo 32 delle presenti norme.	Regolamentazione ripresa dalle NAPR previgenti secondo la forma della Linea guida RE. In considerazione della diversità dei parametri edificatori si propongono due articoli RE distinti. Art. 6 cpv. 1 NAPR previgenti: le distanze da confine sono riportate nelle singole disposizioni di zona.
Art. 25 Zona per in- frastrutture turistiche soggetta a piano di quartiere IT-PQ Paladi- na	 La zona per infrastrutture turistiche soggetta a piano di quartiere IT-PQ Paladina, è destinata unicamente a contenuti alberghieri e alle annesse attrezzature di ristoro, svago e posteggi di servizio. L'edificazione è subordinata alla presentazione di un piano di quartiere obbligatorio ai sensi degli artt. 54 e ss. Lst per il complesso dell'area, composto da due settori distinti, che compongono un unico comparto. I criteri generali per l'elaborazione del piano di quartiere sono stabiliti all'art. 35 e specificati nell'allegato 2, in appendice al presente Regolamento. Valgono le seguenti norme particolari: Parametri edificatori: 	Articolo 22 Zone d'infrastrutture turistiche It Nel piano delle zone d'utilizzazione le zone d'infrastrutture turistiche risultano distinte in zone lt1 e It2; esse possono essere unicamente destinate a contenuti alberghieri e alle annesse attrezzature di ristoro, svago e sosta degli autoveicoli. 1. Stralciato con risoluzione no 6329 del 07.12.2010 2. Zona It2 Le costruzioni esistenti possono essere riattate o ristrutturate. L'eventuale ricostruzione degli stabili è possibile senza aumento della cubatura attuale, calcolata in base alla norma SIA 116, e a condizione che l'altezza delle costruzioni non sia superiore a m 7.00 alla gronda e a m 9.00 al colmo. Possono essere realizzati nuovi corpi accessori se strettamente necessari alla funzionalità delle strutture e delle attrezzature esistenti.	Regolamentazione ripresa dalla variante NAPR in corso secondo la forma della Linea guida RE.

Progetto nuovo Regolamento edilizio		Norme di PR previgenti	Osservazioni/commenti
a)	e/o demolizioni e ricostruzioni,	La piscina esistente può essere oggetto d'interventi di manutenzione, ampliamento o ricostruzione; il terreno circostante deve essere siste- mato a parco con eventuali attrezzature di svago. Eventuali costru- zioni di servizio nelle adiacenze della piscina non potranno avere un'altezza superiore a m 3.00 ed una superficie occupata complessi- va superiore a m 8.00 con possibilità di degraga in caso di composi-	
b)	gli edifici principali devono essere mantenuti salvaguar- dandone le componenti tipologiche originarie,	va superiore a mq 80.00, con possibilità di deroga in caso di compro- vato maggior bisogno di superficie. 3. Nel Piano delle zone di utilizzazione sono delimitate le due fasce pa-	
c)	altezza massima: m 9.00 alla gronda,	 Nel Plano delle zone di utilizzazione sono dell'initate le due rasce pa- rallele alla strada R2 che, nelle zone It1 e It2, possono essere desti- nate unicamente ai posteggi privati necessari ala fabbisogno delle in- 	
d)	la pendenza dei tetti a falde non può essere superiore al 40%,	frastrutture turistiche. Non è ammessa la copertura dei posti auto.	
e)	la superficie utile lorda (SUL) realizzabile, oltre a quella esistente, non deve essere superiore a mq 800,	 Il grado di sensibilità al rumore (articolo 43 OIF) stabilito per le zone è il grado II (cfr. articolo 32 delle presenti norme). 	Modifica SUL realizzabile secondo ap-
f)	distanza da confine: m 3.00.		provazione CdS ris. 3145 del 26.06.2019.
2. Dis	sposizioni particolari:		
a)	Il piano di quartiere ha l'obiettivo di inquadrare i singoli in- terventi edilizi in un quadro di sviluppo coerente del compar- to e rispettoso del contesto paesaggistico e ambientale; in particolare le costruzioni nei due settori devono formare dei gruppi compatti, intercalati da ampie aree libere prative e di svago contigue;		
b)	il piano di quartiere deve indicare le aree per ripristini am- bientali con le rispettive caratteristiche naturalistiche (siepi e alberature con specie autoctone, prati fioriti naturali, am- bienti umidi, ecc.);		
c)	nel piano delle zone di utilizzazione sono individuate, trami- te simbolo grafico puntuale, gli ambiti in cui è possibile pre- vedere le aree da destinare a posteggi privati necessari al fabbisogno delle infrastrutture turistiche, da localizzare e dimensionare nel dettaglio all'interno del PQ obbligatorio;		
d)	ad esclusione del P1 e del P7, i posteggi possono essere coperti e/o interrati;		
e)	la superficie dei posteggi P1 e P7 che deve essere mantenuta a fondo naturale, priva di segnaletica verticale, opere di cinta e altri impianti e manufatti;		Aggiunta del posteggio P7 nel cpv. 2 lett. h) e aggiunta del P1 nel cpv.2 lett. i) secondo approvazione CdS ris .3145 del
f)	la piscina esistente può essere oggetto d'interventi di manu- tenzione, ampliamento o ricostruzione; il terreno circostante deve essere sistemato a parco con eventuali attrezzature di svago. Eventuali costruzioni di servizio nelle adiacenze del- la piscina non potranno avere un'altezza superiore a m 3.00 ed una superficie occupata complessiva superiore a mq 80.00, con possibilità di deroga in caso di comprovato mag- gior bisogno di superficie;		26.06.2019.
g)	in assenza del piano di quartiere, le costruzioni esistenti possono essere riattate o ristrutturate; possono inoltre esse-		

Progetto nuovo Regolamento edilizio		Norme di PR previgenti	Osservazioni/commenti
	re realizzati piccoli ampliamenti, solo se strettamente ne- cessari alla funzionalità delle strutture e delle attrezzature esistenti, e senza aumento della capacità ricettiva; devono essere in ogni caso salvaguardate le componenti morfologi- che degli spazi esterni, da mantenere a verde sistemato a parco. 3. Grado di sensibilità al rumore: II.		
Art. 26 Zona specia- le per piscicoltura Pi	 La zona speciale per piscicoltura Pi, comprendente le aree sul fondo valle della Magliasina occupate dagli attuali impianti, è destinata alla peschiera e alle attività di servizio connesse, compresi un bar o ristorante. È ammessa la realizzazione di nuovi impianti, la ristrutturazione di quelli esistenti o la loro ricostruzione, a condizione che tali interventi siano indispensabili per la continuazione dell'attività o per una ragionevole espansione della stessa. Valgono le seguenti norme particolari: Valgono per ogni edificio le disposizioni specifiche indicate nel piano di dettaglio nell'allegato 3 in appendice al presente Regolamento; l'edificio sub A del mapp. 720 (vecchio mulino) deve mantenere inalterate le caratteristiche architettoniche. Disposizioni particolari: a) Le facciate possono essere oggetto di interventi di riordino compositivo delle aperture a condizione che venga chiaramente rispettata la predominanza delle parti piene sulle parti vuote; b) le nuove aperture che possono essere realizzate nell'ambito del riordino compositivo delle facciate dovranno avere forma e dimensioni analoghe a quelle delle aperture tipiche originarie (prevalenza dell'altezza sulla larghezza); sono ammesse eventuali aperture di forma e dimensione particolari a condizione che esse risultino compositivamente contrapposte a quelle tradizionali presenti e mantenute, determinando un adeguato equilibrio espressivo tra "vecchio" e "nuovo"; c) le aperture possono essere munite di ante piene o gelosie; non sono ammesse chiusure con rolladen o simili; 	Articolo 23 Zona speciale per piscicoltura Pi a) La zona comprende le aree sul fondo valle della Magliasina occupate dalla peschiera, delimitate nel piano delle zone d'utilizzazione. È ammessa la realizzazione di nuovi impianti, la ristrutturazione di quelli esistenti o la loro ricostruzione, a condizione che tali interventi siano indispensabili per la continuazione dell'attività o per una ragionevole espansione della stessa. b) Valgono le disposizioni indicate nel piano di dettaglio allegato in appendice alle presenti norme. Nell'ambito della ristrutturazione degli edifici devono, inoltre, essere rispettate, in linea di principio, le prescrizioni enunciate nell'articolo 17 delle presenti norme per le costruzioni soggette a vincolo d'intervento conservativo situate nel nuclei d'illaggio. L'edificio sub A del fmn 720 (vecchio mulino) deve mantenere inalterate le caratteristiche architettoniche. c) Devono essere realizzati i posteggi sufficienti all'esercizio dell'attività e al servizio dell'eventuale bar o ristorante. d) Il grado di sensibilità al rumore (articolo 43 OIF) stabilito per la zona è il grado II (cfr. articolo 32 delle presenti norme).	Regolamentazione ripresa dalle NAPR previgenti secondo la forma della Linea guida RE. Al cpv. 3, anziché un rimando generico alle norme del PRP-NV, che sono parte di uno strumento pianificatorio particolareggiato a parte, sono specificate le disposizioni applicabili, riprese dal PRP-NV stesso.

Progetto nuovo Regolamento edilizio		Norme di PR previgenti	Osservazioni/commenti
d)	parapetti e balaustre devono essere eseguiti con materiali tradizionali; è assolutamente escluso l'uso di lastre di eternit, lastre ondulate, laminati plastici, lamiere, ecc;		
e)	i tinteggi delle facciate devono essere eseguiti a calce o al minerale; sono escluse le pitture plastiche e le tonalità cru- de, in particolare il bianco;		
f)	le murature in pietrame, se mantenute, possono essere consolidate con malta alla calce e intonaco a faccia vista; rifacimenti parziali devono armonizzarsi, nel materiale e nell'esecuzione, con la muratura esistente;		
g)	i loggiati esistenti devono essere mantenuti; la loro chiusura con superfici vetrate è concessa se eseguita con un opportuno arretramento degli infissi, in modo da non pregiudicare la lettura delle strutture originarie; vecchi loggiati otturati con tavolati o perlinature devono essere riaperti nell'ambito degli interventi di radicale ristrutturazione degli edifici;		
h)	nuovi loggiati, nuovi porticati ed eventuali nuovi balconi possono essere realizzati se essi non alterano le caratteristiche morfologiche originarie delle facciate o quando risultino integrati in un nuovo prospetto compositivamente equilibrato;		
i)	deve essere salvaguardato, nelle sue linee generali, lo schema di organizzazione interno degli edifici mantenendo o ripristinando gli elementi strutturali verticali e orizzontali più importanti;		
j)	per la copertura del tetto devono essere utilizzate le tegole o i coppi in laterizio di colore rosso; i coppi devono preferi- bilmente essere posati con la tecnica tradizionale della doppia sovrapposizione o, comunque, con la parte iniziale della falda (piede) eseguita alla piemontese;		
k)	non è ammessa la manomissione delle falde con la creazione di squarci o terrazze; sono ammessi abbaini, lucernari e pannelli solari se equilibratamente integrati nella geometria del tetto;		
I)	la pendenza delle falde dovrà essere compresa tra il 30 e il 40%; le sporgenze delle falde devono essere analoghe a quelle delle case tradizionali originarie; in particolare, sulle facciate di testa, quando le linee inclinate delle falde delimitano un timpano triangolare pieno, le sporgenze non devono essere superiori a m 0.20;		
m)	sono ammessi piccoli alzamenti nella misura dello stretto necessario per rendere adeguatamente fruibile l'ultimo pia- no dell'edificio qualora lo stesso non avesse un'altezza suf-		

Progetto nuovo Regolamento edilizio		Norme di PR previgenti	Osservazioni/commenti	
	ficiente;			
	 n) devono essere realizzati i posteggi suffi dell'attività e al servizio dell'eventuale bar 			
	3. Grado di sensibilità al rumore: II.			
Art. 27 Zona per scopi pubblici	¹ La zona per scopi pubblici comprende i terreni n pimento di compiti pubblici, attuali o previsti, da pa o persone del diritto privato che adempiono compi	arte di enti pubblici	Articolo 24 Attrezzature e edifici d'interesse pubblico EP-AP a) Nei terreni destinati ad edifici e attrezzature d'interesse pubblico sono ammesse solo costruzioni con contenuti d'interesse pubblico nonché attrezzature pubbliche quali campi da gioco, giardini, piazze.	
	² Sono consentite le costruzioni necessarie al	ll'ademnimento di	b) Valgono le seguenti disposizioni:	
	compiti pubblici previsti dal PR. Sono pure am		⇒ Edifici d'interesse pubblico:	
	complementari, quali chioschi, piccoli esercizi put		Casa comunale:	
	la raccolta dei rifiuti, ecc.		L'edificio esistente può essere riattato, ampliato o ricostruito. L'altezza massima della costruzione è m 7.50, misurata alla	
	3		gronda, e m 9.50, misurata al colmo. L'indice d'occupazione non può essere superiore al 50%.	
	³ Le costruzioni esistenti non conformi alla zona		Centro scolastico e rifugio di protezione civile:	
	mantenute, fintanto che esse o il terreno non s compiti d'interesse pubblico.	siano necessari ai	Gli edifici esistenti possono essere riattati, ampliati o ricostruiti.	
	⁴ Il piano delle zone delimita le seguenti zone d'int	eresse pubblico.	L'altezza massima delle costruzioni è m 7.00, misurata alla gronda, e m 9.00, misurata al colmo. L'indice d'occupazione non può essere superiore al 35%.	
			Sala per riunioni (ex latteria):	
	I. Amministrazione pubblica		L'edificio esistente può essere riattato, ampliato o ricostruito.	
	= 115		L'altezza massima della costruzione è m 8.60, misurata alla gronda, e m 10.50, misurata al colmo.	
	Edifici destinati alle funzioni degli organi del Co amministrativi comunali.	mune e ai servizi	La superficie occupata non può essere superiore a quella at- tuale.	
			Autorimessa comunale:	Stralciata l'autorimessa comunale EP 5
	SP 1.1 Casa comunale (mapp.i 144, 602)		La superficie riservata a tale contenuto può essere occupata al 100%	sostituita da un centro di raccolta rifiuti
	4 Description difference		L'altezza massima della costruzione è m 4.00 misurata alla gronda e m 6.50 al colmo.	solidi urbani SP 7.1.1.
	Prescrizioni edificatorie:		Edificio per riunioni e attività di carattere sociale,	
	a) indice di occupazione: 50%		Lavatoio:	
	•	50 alla gronda		
	m 9.5	50 al colmo		
	c) l'edificio può essere riattato, ampliato o ri	costruito		
	 d) gli interventi sull'edificio e la sistema. esterni e degli spazi pubblici limitrofi nell'ambito del PRP-CC. 			
	2. Grado di sensibilità al rumore: II.			

Progetto nuovo Regolamento edilizio	Norme di PR previgenti	Osservazioni/commenti
II. Cultura e tempo libero Edifici destinati ad attività culturali, parascolastiche, espositive, socio-culturali e d'incontro. SP 2.1 Salone ex-Latteria (mapp. 217) 1. Prescrizioni edificatorie: a) la superficie occupata non può essere superiore a quella attuale, b) altezza massima: m 8.60 alla gronda m 10.50 al colmo c) L'edificio può essere riattato, ampliato o ricostruito. 2. Grado di sensibilità al rumore: II.	Norme di PR previgenti Trattasi d'edifici soggetti a vincolo di mantenimento; valgono le disposizioni del piano particolareggiato del nucleo di villaggio, disciplinate dall'articolo 17 delle presenti norme. • Chiesa parrocchiale di San Martino, • Cappella di Santa Maria delle Grazie • Cappella di Santa Maria delle Grazie • Cappella dei Mistorni: Trattasi d'edifici soggetti a vincolo di mantenimento; valgono le disposizioni relative alla protezione dei monumenti culturali (vedi articolo 38 delle presenti norme). → Attrezzature d'interesse pubblico: • Campo di calcio, • Cimitero, • Fermate auto postali, • Giardino pubblico con attrezzature di svago, • Giardino pubblico attrezzato per manifestazioni all'aperto, • Centri di raccolta di rifiuti solidi urbani, • Serbatoio acquedotto, • Piazza di compostaggio, • Area per feste e manifestazioni (proprietà parrocchiale):	Osservazioni/commenti
SP 2.2 Salone ex-Asilo (mapp. 132) 1. Prescrizioni edificatorie:	Gli interventi d'assetto o riassetto di tali aree saranno effettuati sulla base di singoli progetti sottoposti al preavviso delle Istanze cantonali competenti. Sono ammesse costruzioni di servizio a condizione che le loro volumetrie siano quelle strettamente necessarie alla funzione che esse devono svolgere. c) Il grado di sensibilità al rumore (articolo 43 OIF) stabilito per le zone EP/AP è il grado II (cfr. articolo 32 delle presenti norme).	I parametri edificatori della zona SP 3.1 sono quelli delle NAPR previgenti con l'aggiunta del volume edificato esistente e con un supplemento del 20%.

Progetto nuovo Regolamento edilizio		Norme di PR previgenti	Osservazioni/commenti	
IV.	IV. Attrezzature sportive e di svago			
soi aci taz	Aree destinate allo sport, allo svago, alla sosta e al gioco delle persone, come pure all'arredo verde urbano; in linea di principio sono accessibili liberamente e indistintamente al pubblico; eventuali limitazioni d'uso per fasce d'età e tipi di gioco sono da stabilire tramite regolamento o ordinanza comunale.			
SF	P 4.1	Campo di calcio (mapp. 420)		
SF	P 4.2	Giardini pubblici		
SF	P 4.2.1	Giardino pubblico con attrezzature di svago (mapp.i 1, 223)		
SF	P 4.2.2	Giardino pubblico attrezzato per manifestazioni all'aperto (mapp. 142)		
SF	P 4.3	Area per feste e manifestazioni (mapp. 1031 proprietà parrocchiale)		
1.	 Prescrizioni edificatorie valide per tutte le zone: sono ammessi unicamente fabbricati, impianti e manufatti necessari alla funzione di svago estensivo dell'area; la dimensione dei fabbricati deve essere commisurata alle specifiche necessità funzionali. 			
2.	2. Grado di sensibilità al rumore per tutte le zone: II.			
V.	V. Culto			
	Edifici destinati al culto e ai relativi spazi di supporto, come pure alla valorizzazione degli aspetti culturali ad essi legati.			
SF	P 5.1	Chiesa parrocchiale di San Martino (mapp. 1)		
SF	P 5.2	Oratorio di Santa Maria delle Grazie (mapp. 143)		
SF	P 5.3	Cappella ai Mistorni (mapp. 1130)		
SF	P 5.4	Cimitero (mapp. 562)		
1.	. Prescrizio	ni edificatorie:		
	 per le SP 5.1 e 5.4 sono applicabili le disposizioni edificato- rie del PRP-NV; 			

Progetto nuovo Regolamento edilizio	1	Norme di PR previgenti	Osservazioni/commenti
b) per le SP 5.2 e 5.3, r stente.	estauro conservativo dell'edificio esi-		
2. Grado di sensibilità al rumo	re per tutte le zone: II.		
VI. Servizi tecnici			
	erti e all'aperto, autorimesse, officine nali e di eventuali altri enti pubblici		
SP 6.1 Rifugi pubblici P	ci		Art. 24 NAPR previgenti: non è riportato il rifugio pubblico Pci campo da calcio
SP 6.1.1 Rifugio pubblico	Pci Scuole (mapp. 561)		presente sul piano del traffico e delle AP-EP.
1. Disposizioni particolari			
a) capacità 500 posti pro	tetti;		
b) struttura interrata sott 3.1).	o l'edificio del Centro scolastico (SP		
2. Grado di sensibilità al rumo	re: II.		
SP 6.1.2 Rifugio pubblico	Pci Campo di calcio (mapp. 420)		
Disposizioni particolari a) capacità 200 posti pro b) struttura interrata soti 4.1).	tetti; to l'edificio del Campo di calcio (SP		
2. Grado di sensibilità al rumo	re: II.		
VII. Impianti tecnici			
l'accumulo e la distribuzione d	e gli impianti per la produzione, ell'acqua potabile e dell'energia, per ne e per lo smaltimento delle acque e		
SP 7.1 Smaltimento rifiu	ıti		EP 5 Autorimessa comunale PR previgente: attribuita a SP 7.1.1 Centro di
SP 7.1.1 Centro di raccol 277, 366, 420, 6	ta di rifiuti solidi urbani (mapp.i 144, 09, 1086, 1087)		raccolta di rifiuti solidi urbani (mapp. 609).
SP 7.1.2 Piazza di raccolt	a scarti vegetali (mapp. 1049)		

Progetto nuovo Regolamento edilizio		Norme di PR previgenti	Osservazioni/commenti
	 SP 7.2 Serbatoio acquedotto (mapp.i 500, 752, 766) Prescrizioni edificatorie: Per le modalità d'uso resta riservato lo specifico regolamento comunale. I punti di raccolta, riservati adattamenti per motivi di funzionalità di esercizio, sono situati nelle località indicate di seguito. Grado di sensibilità al rumore: II. VIII. Diversi SP 8.1 Lavatoio (mapp. 223) Prescrizioni edificatorie: Sono applicabili le disposizioni edificatorie del PRP-NV. Grado di sensibilità al rumore: II. 		GdS II attribuito a tutte le SP secondo EP del 27.05.2019.
Art. 28 Zone di pericolo a) Zona esposta a pericolo di alluvionamento (alluvionamento, flussi di detrito)	 Pericolo elevato Sono vietate nuove costruzioni, ricostruzioni, trasformazioni e ampliamenti. Con il consenso dell'Autorità cantonale, il Municipio può concedere deroghe per strade agricole e opere simili. Trasformazioni parziali e cambiamenti di destinazione possono essere autorizzati unicamente se sono adempiute le seguenti condizioni cumulative: l'intervento comporta una riduzione dei rischi, e nel caso di edifici abitabili, sono realizzate adeguate misure di protezione esterna (es. muri di deviazione, ecc.). Il riattamento è ammesso, a condizione che siano adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio (es. rinforzo dei muri esterni, serramenti stagni, rialzamento o protezione di aperture e accessi). La manutenzione ordinaria è ammessa. II. Pericolo medio Nuove costruzioni, ricostruzioni, trasformazioni, ampliamenti, tra- 	Articolo 35 Zone soggette a pericolo naturale, segnalate nel piano del paesaggio, tutti gli interventi che hanno un influsso sullo stato fisico del terreno sono subordinati all'allestimento di una perizia geologica che dimostri la loro compatibilità con la sicurezza e la stabilità del suolo.	Articolo riformulato in base a Linea guida RE e PZP (stato luglio 2016).

Progetto nuovo Regolamento edilizio	Norme di PR previgenti	Osservazioni/commenti
sformazioni parziali e cambiamenti di destinazione possono essere autorizzati unicamente se sono adempiute le seguenti condizioni cumulative:		
a) sono realizzate adeguate opere di premunizione e, se del caso,		
b) sono adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio.		
² Il riattamento è ammesso, a condizione che siano adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio. La manutenzione ordinaria è ammessa.		
III. Pericolo basso		
¹ Nuove costruzioni, ricostruzioni, trasformazioni, ampliamenti, trasformazioni parziali e cambiamenti di destinazione (in locali abitabili) possono essere autorizzati unicamente se sono adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio. Nel caso di cambiamento di destinazione in locali non abitabili, l'adozione dei citati accorgimenti tecnico-costruttivi è consigliata.		
² Il riattamento e la manutenzione ordinaria sono ammessi. In caso di riattamento sono consigliati accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio.		
IV. Pericolo residuo		
L'adozione di adeguati accorgimenti tecnico-costruttivi è consigliata.		
V. Costruzioni sensibili		
¹ Nelle zone esposte a pericolo elevato e medio sono vietate costruzioni sensibili.		
Nelle zone esposte a pericolo basso, esse sono ammesse a condizione che siano adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio.		
 Nelle zone esposte a pericolo residuo, le costruzioni sensibili sono ammesse, a condizione che: a) non si attenda un evento estremo di intensità elevata, e b) siano adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio. 		

Progetto nuovo Regolamento	edilizio	Norme di PR previgenti	Osservazioni/commenti
Art. 29 Zone di pericolo b) Zona esposta a pericolo di movimenti di versante (processi di crollo, scivolamento superficiale)	VI. Disposizioni comuni Per le zone esposte a pericolo elevato, medio e basso, il Comune appronta un'organizzazione in caso d'allarme ed un piano di evacuazione. I. Pericolo elevato Sono vietate nuove costruzioni, ricostruzioni, trasformazioni e ampliamenti. Con il consenso dell'Autorità cantonale, il Municipio può concedere deroghe per strade agricole e opere simili. Trasformazioni parziali, cambiamenti di destinazione e riattamenti di edifici esistenti possono essere autorizzati unicamente se sono adempiute le seguenti condizioni cumulative: a) l'intervento comporta una riduzione dei rischi, b) sono realizzate adeguate opere di premunizione dell'edificio, atte a ridurre il pericolo ad un grado adeguato, e c) sono adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio (es. muri e solette rinforzati, limitazione delle aperture sulle pareti più esposte, adeguata disposizione dei locali interni, ecc.) in funzione dell'intensità dei fenomeni.	Norme di PR previgenti	Articolo aggiunto in seguito alla approvazione del 22.04.2020 dei processi di crollo e degli scivolamenti superficiali in base a Linea guida RE.
	 ³ La manutenzione ordinaria è ammessa. II. Pericolo medio ¹ Nuove costruzioni, ricostruzioni, trasformazioni, ampliamenti, come pure trasformazioni parziali, cambiamenti di destinazione e riattamenti possono essere autorizzati unicamente se sono adempiute le seguenti condizioni cumulative: a) sono realizzate adeguate opere di premunizione dell'edificio e, se del caso, b) sono adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio in funzione dell'intensità dei fenomeni. c) La manutenzione ordinaria è ammessa. 		

Progetto nuovo Regolamento e		Norme di PR previgenti	Osservazioni/commenti
	III. Pericolo basso e residuo		
	¹ Nuove costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti, trasformazioni parziali e cambiamenti di destinazione possono essere autorizzati unicamente se sono adottati gli opportuni accorgimenti tecnicocostruttivi sull'edificio.		
	² Il riattamento e la manutenzione ordinaria sono ammessi.		
	IV. Costruzioni sensibili		
	¹ Nelle zone esposte a pericolo elevato e residuo sono vietate costruzioni sensibili.		
	² Nelle zone esposte a pericolo medio, esse sono ammesse se sono realizzate adeguate opere di premunizione dell'edificio e, se del caso, se sono adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio in funzione dell'intensità dei fenomeni.		
	³ Nelle zone esposte a pericolo basso, tali costruzioni sono ammesse, a condizione che siano adottati gli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi sull'edificio.		
	V. Disposizioni comuni		
	Per le zone esposte a pericolo elevato, medio e basso, il Comune appronta un'organizzazione in caso d'allarme ed un piano di evacuazione.		
Art. 30 b) Zona di pericolo indicativa	¹ Nel piano delle zone sono riportate, a titolo indicativo, le aree esposte a pericoli di movimenti di versante.		Articolo modificato secondo indicazioni dell'EP 27.05.2019.
	² Ogni intervento nelle aree esposte a pericoli naturali riportate a titolo indicativo nel piano delle zone deve essere sottoposto alla competente Autorità cantonale, la quale può esigere la presentazione di una perizia tecnica intesa a determinare il grado di pericolo.		
Art. 31 Zona agrico- la	¹ La zona agricola svolge le funzioni definite negli art. 16 LPT e 27 cifra VIII RLst.		
	² Essa comprende:		

Progetto nuovo Regolamento edilizio		Norme di PR previgenti	Osservazioni/commenti
	 le superfici per l'avvicendamento colturale (SAC), gli ulteriori terreni idonei alla campicoltura e foraggicoltura di prima e seconda priorità, 	Articolo 27 Zona agricola AG a) La zona agricola comprende i terreni che per la loro idoneità devono essere riservati all'utilizzazione agricola.	
	- i terreni che, nell'interesse generale, devono essere coltivati dall'agricoltura.	Nuove costruzioni ed impianti sono ammessi solo se indispensabili per l'attività agricola Le eccezioni in conformità dell'articolo 24 LPT e degli articoli 71 e segg. della LALPT sono ammesse unicamente se non si oppongono agli interessi della gestione agricola del territorio L'ubicazione e l'aspetto delle costruzioni e degli impianti devono con-	
	³ Nella zona agricola sono ammessi, in quanto conformi alle sue funzioni, gli edifici ed impianti secondo gli artt. 16a LPT e 34-38 OPT.	formarsi alle finalità della protezione dell'ambiente e del paesaggio. b) Il grado di sensibilità al rumore (articolo 43 OIF) stabilito per la zona è il grado III (cfr. articolo 32 delle presenti norme).	
	Per il resto e riservati gli artt. 24 segg. LPT, la zona agricola deve essere tenuta, per quanto possibile, libera da costruzioni.		
	⁴ Grado di sensibilità al rumore: III.		
Art. 32 Zone di pro- tezione a) Zona di pro- tezione della natura	¹ Sono istituite le seguenti zone di protezione della natura ai sensi dell'art. 13 cifra II RLCN a protezione di biotopi e geotopi d'importanza locale:	Articolo 28 Zone di protezione della natura e del paesaggio a) Le zone di protezione della natura e del paesaggio statuite dal PR sono:	
	ZPN 1 Bosco golenale Magliasina	 le zone di protezione della natura: PrNa 1 Bosco golenale Magliasina 	
	ZPN 2 Alneto, Pian Laveggio	PrNa 2 Alneto, Pian Laveggio le zone di protezione del paesaggio:	
	² La zona di protezione della natura comprende le aree di particola- re valore naturalistico. I suoi contenuti sono protetti.	PrPa 1 Motti PrPa 2 Luogo Nuovo, Vigano PrPa 3 Ronchetto PrPa 4 Campagna	
	³ Riservata l'applicazione degli artt. 24 e segg. LPT, valgono inoltre le seguenti norme particolari:	b) Le aree PrNa 1 e PrNa 2 costituiscono dei biotopi protetti ai sensi del- la legislazione vigente in materia di protezione della natura e del pae- saggio; è, in particolare richiamato il Regolamento cantonale sulla protezione della flora e della fauna del 1 luglio 1975. Nella zona PrNa 1 sono vietati ulteriori interventi d'arginatura della ri-	Ripreso il cpv. b) paragrafo 2 art. 28
	a) Nella zona ZPN 1 sono vietati ulteriori interventi d'arginatura della riva destra della Magliasina; se questi, per motivi di sicu-	va destra della Magliasina; se questi, per motivi di sicurezza, doves- sero essere ritenuti necessari, dovranno essere limitati al rafforza- mento della scarpata stradale.	NAPR previgenti.
	rezza, dovessero essere ritenuti necessari, dovranno essere li- mitati al rafforzamento della scarpata stradale;	 c) In tutte le zone PrNa e PrPa, ogni intervento deve essere subordinato al rispetto delle caratteristiche naturali presenti. 	
	 sono promossi gli interventi volti alla conservazione e alla valo- rizzazione dei valori naturalistici presenti, come pure alla tutela delle popolazioni animali e vegetali protette; 	Sono pertanto ammessi solo interventi di manutenzione, gestione e ripristino miranti al mantenimento e alla valorizzazione delle strutture morfologiche e naturali e delle loro biocenosi. Interventi volti al rafforzamento della funzione di svago sono considerati compatibili con gli scopi di protezione qualora non pregiudicano lo stato dei biotopi.	
	c) sono ammesse le utilizzazioni compatibili con le finalità di pro- tezione;	d) La gestione agricola estensiva delle aree aperte è considerata come intervento di gestione ai sensi del capoverso precedente; un eventua- le aumento d'irrigazione, concimazione e sfruttamento dovrà essere regolato compatibilmente agli scopi di protezione.	
	d) sono vietati tutti gli interventi suscettibili di alterare, direttamente o indirettamente, l'ambiente naturale;	 e) Eventuali opere di sistemazione del terreno, qualora ammesse dall'autorità competente, dovranno essere compatibili con gli scopi di protezione. 	Non ripreso il cpv. d) art. 28 NAPR previgenti, in quanto non concerne le zone
	e) per ogni intervento deve essere richiesta l'autorizzazione dell'Autorità cantonale competente; le domande di costruzione devono essere accompagnate in particolare da un piano di si-	Sono, in ogni caso, vietate modifiche sostanziali alla morfologia del terreno e interventi che modificano il deflusso delle acque (qualitativo e quantitativo); in particolare deve essere garantito il mantenimento di rocce affioranti e d'altri elementi degni di protezione (siepi naturali e	di protezione della natura.

Progetto nuovo Regolamento	edilizio	Norme di PR previgenti	Osservazioni/commenti
	stemazione dettagliato, che deve precisare tipo e ubicazione di eventuali piantagioni, cinte, pavimentazioni, ecc. ⁴ Il Municipio è tenuto alla sorveglianza delle zone di protezione della natura. ⁵ Il Comune gestisce le zone di protezione della natura d'interesse locale; a tal fine, il Municipio può stipulare con i proprietari o gestori appositi accordi, che stabiliscono la durata e le modalità della gestione, nonché i compensi finanziari; sono riservate eventuali competenze del Legislativo comunale.	boschetti, superfici con vegetazione igrofila, muri a secco, alberi particolari). È inoltre vietata la costruzione di muri di sostegno d'altezza superiore a m 1.50. f) Nelle zone PrPa 2 / 3 / 4 sono vietate coltivazioni in serra ad eccezione di quelle ad uso domestico. g) Per qualsiasi progetto (edile, agricolo, forestale, ecc.) deve essere richiesto il preavviso dell'autorità cantonale competente in materia di protezione della natura. L'ubicazione, l'assetto e le dimensioni d'eventuali opere edili realizzate ai sensi dell'articolo 24 LPT dovranno conformarsi alle finalità di protezione. La domanda di costruzione dovrà essere accompagnata da un piano di sistemazione esterna dettagliato. Il Comune sorveglia regolarmente lo stato delle zone in oggetto e organizza gli eventuali lavori di gestione.	Non ripreso il cpv. e) art. 28 NAPR previgenti relativo l'altezza massima di 1.50 m dei muri di sostegno.
Art. 33 b) Zona di protezione del paesag- gio	 Sono istituite le seguenti zone di protezione del paesaggio d'importanza locale, ai sensi dell'art. 95 Lst e dell'art. 13 cifra III RLCN: ZPP 1 Motti ZPP 2 Campagna 	Articolo 28 Zone di protezione della natura e del paesaggio a) Le zone di protezione della natura e del paesaggio statuite dal PR sono: • le zone di protezione della natura: PrNa 1 Bosco golenale Magliasina PrNa 2 Alneto, Pian Laveggio • le zone di protezione del paesaggio: PrPa 1 Motti	ZPP 3 stralciata in quanto già tutelata
	 ZPP 3 Luogo nuovo, Vigano Lo scopo delle zone di protezione del paesaggio è: Per la ZPP 1 Motti, la salvaguardia e la valorizzazione del carattere rurale tradizionale della cornice agroforestale a monte del nucleo e del cimitero; ZPP 2 Luogo nuovo, Vigano, la salvaguardia e la valorizzazione della conca agricola con anche funzione di svago e di ricreazione, quale spazio connettivo del complesso dell'albergo paladina e delle vicine zone edificabili; ZPP 3 Campagna, la salvaguardia e la valorizzazione del carattere rurale tradizionale dello spazio agricolo pianeggiante che delimita il nucleo verso nord. 	PrPa 2 Luogo Nuovo, Vigano PrPa 3 Ronchetto PrPa 4 Campagna b) Le aree PrNa 1 e PrNa 2 costituiscono dei biotopi protetti ai sensi della legislazione vigente in materia di protezione della natura e del paesaggio, è, in particolare richiamato il Regolamento cantonale sulla protezione della flora e della flarua del 11 luglio 1975. Nella zona PrNa 1 sono vietati ulteriori interventi d'arginatura della riva destra della Magliasina; se questi, per motivi di sicurezza, dovessero essere ritenuti necessari, dovranno essere limitati al rafforzamento della scarpata stradale. c) In tutte le zone PrNa e PrPa, ogni intervento deve essere subordinato al rispetto delle caratteristiche naturali presenti. Sono pertanto ammessi solo interventi di manutenzione, gestione e ripristino miranti al mantenimento e alla valorizzazione delle strutture morfologiche e naturali e delle loro biocenosi. Interventi votti al rafforzamento della funzione di svago sono considerati compatibili con gli scopi di protezione qualora non pregiudicano lo stato dei biotopi. d) La gestione agricola estensiva delle aree aperte è considerata come intervento di gestione ai sensi del capoverso precedente; un eventuale le aumento di driroazione e sfruttamento dovrà essere	tramite l'art. 30 inerente gli spazi riservati alle acque.
	 3 In generale si applicano le seguenti norme: a) il carattere del paesaggio, che si contraddistingue per le caratteristiche menzionate al cpv. 2, va salvaguardato e promosso; b) sono incentivate le utilizzazioni che contribuiscono alla salvaguardia e alla valorizzazione del paesaggio protetto quali le attività agricole e gli interventi volti a mantenerne il valore paesaggistico e naturalistico; c) sono ammesse unicamente le utilizzazioni che non ne compromettono la qualità; 	le aumento d'irrigazione, concimazione e strutamento dovra essere regolato compatibilmente agli scopi di protezione. e) Eventuali opere di sistemazione del terreno, qualora ammesse dall'autorità competente, dovranno essere compatibili con gli scopi di protezione. Sono, in ogni caso, vietate modifiche sostanziali alla morfologia del terreno e interventi che modificano il deflusso delle acque (qualitativo e quantitativo); in particolare deve essere garantito il mantenimento di rocce affioranti e d'altri elementi degni di protezione (siepi naturali e boschetti, superfici con vegetazione igrofiia, muri a secco, alberi particolari). È inoltre vietata la costruzione di muri di sostegno d'altezza superiore a m 1.50. f) Nelle zone PrPa 2 / 3 / 4 sono vietate coltivazioni in serra ad eccezione di quelle ad uso domestico.	Il cpv. d) art. 28 NAPR previgenti, è ripreso al cpv. 4 lett. D RE.

Progetto nuovo Regolamento edilizio	0	Norme di PR previgenti	Osservazioni/commenti
e)	sono in ogni caso, vietate modifiche sostanziali alla morfologia del terreno e interventi che modificano il deflusso delle acque (qualitativo e quantitativo); in particolare deve essere garantito il mantenimento di rocce affioranti e d'altri elementi degni di protezione (siepi naturali e boschetti, superfici con vegetazione igrofila, muri a secco, alberi particolari); sono inoltre vietati tutti gli interventi e le costruzioni che compromettono la qualità del paesaggio protetto quali la posa di cinte, ad eccezione di quelle a scopo agricolo, e siepi da giardino, la realizzazione di muri a vista che non siano quelli in pietra naturale, l'alterazione della configurazione morfologica originale e la messa a dimora di alberature esotiche e le coltivazioni in serra, ad eccezione di quelle ad uso domestico, come pure il deposito prolungato di materiali di scavo o da demolizione.	g) Per qualsiasi progetto (edile, agricolo, forestale, ecc.) deve essere richiesto il preavviso dell'autorità cantonale competente in materia di protezione della natura. L'ubicazione, l'assetto e le dimensioni d'eventuali opere edili realizzate ai sensi dell'articolo 24 LPT dovranno conformarsi alle finalità di protezione. La domanda di costruzione dovrà essere accompagnata da un piano di sistemazione esterna dettagliato. Il Comune sorveglia regolarmente lo stato delle zone in oggetto e organizza gli eventuali lavori di gestione.	Non ripreso il cpv. e) art. 28 NAPR previgenti relativo l'altezza massima di 1.50 m dei muri di sostegno, sostituito dalle condizioni imposte agli interventi compatibili ammessi.
⁴ . Ir	noltre:		
a)	Eventuali opere di sistemazione del terreno, qualora ammesse dall'autorità competente, dovranno essere compatibili con gli scopi di protezione;		
b)	riservata l'applicazione delle disposizioni di diritto federale relative agli interventi fuori delle zone edificabili, le costruzioni, laddove possibili, devono conformarsi alle finalità di protezione e integrarsi nel paesaggio circostante;		
c)	per ogni intervento (edile, agricolo, forestale, ecc.) deve essere richiesta l'autorizzazione dell'Autorità cantonale competente; le domande di costruzione devono essere accompagnate in particolare da un piano di sistemazione dettagliato, che deve precisare tipo e ubicazione di eventuali piantagioni, cinte, pavimentazioni, ecc.;		
d)	per le ZPP 1 e 2, la gestione agricola estensiva delle aree aperte è considerata come intervento di gestione ai sensi del cpv. 3, lett. b; un eventuale aumento d'irrigazione, concimazio- ne e sfruttamento dovrà essere regolato compatibilmente agli scopi di protezione;		
e)	per la ZPP 3 interventi volti al rafforzamento della funzione di svago sono considerati compatibili con gli scopi di protezione del comparto;		
f)	le superfici prative devono essere mantenute mediante sfalci regolari;		
g)	Il Comune sorveglia regolarmente lo stato delle zone in oggetto e organizza gli eventuali lavori di gestione.		

Progetto nuovo Regolamento	edilizio	Norme di PR previgenti	Osservazioni/commenti
Art. 34 c) Zona di protezione delle acque di superficie	 La zona di protezione delle acque di superficie rappresenta lo spazio riservato alle acque giusta gli artt. 36a legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc, RS 814.20), 41a e 41b dell'ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc, RS 814.201). Al suo interno è consentito realizzare interventi di sistemazione, rivitalizzazione, impianti ad ubicazione vincolata e d'interesse pubblico, come percorsi pedonali e sentieri, centrali idroelettriche ad acqua fluente o ponti. Nelle zone densamente edificate, in casi eccezionali e con il consenso dell'Autorità cantonale, il Municipio può concedere deroghe per impianti conformi alla destinazione della zona, purché non vi si oppongano interessi preponderanti. In assenza della delimitazione dello spazio riservato alle acque, devono essere osservate le distanze stabilite dalle disposizioni transitorie della modifica dell'OPAc del 4 maggio 2011. Per i tratti in galleria, conosciuti o sconosciuti, è definito un arretramento tecnico di almeno 3.0 metri. All'interno dello spazio tecnico è vietata la costruzione di nuovi edifici e manufatti. L'onere di verifica del tracciato intubato è a carico del proprietario del fondo. Lo spostamento delle tratte intubate è possibile unicamente nell'impossibilità di rimessa a cielo aperto, previa verifica della sicurezza idraulica e con il consenso dell'Autorità cantonale. 	Articolo 6 Distanze c) Verso corsi d'acqua La distanza minima dai corsi d'acqua, per qualsiasi tipo di costruzione e modifiche del terreno, è regolamentata dalle disposizioni dell'art. 34 Rt.; devono essere rispettate, in particolare, le linee d'arretramento tracciate nel piano delle zone d'utilizzazione in funzione della larghezza dell'alveo e della presenza di area verde arbustifera lungo il corso d'acqua (cfr anche articolo 18 h) e 29 d) delle presenti norme). Eventuali deroghe devono essere approvate dal Dipartimento del territorio.	Adattamento formale a Linea guida RE.
Art. 35 Zona foresta- le	 ¹ La zona forestale svolge le funzioni, ed è protetta, secondo la legislazione federale e cantonale sulle foreste. ² I limiti del bosco a contatto con le zone edificabili riportati nel piano delle zone hanno carattere vincolante. Per il resto i limiti del bosco riportati nel piano hanno valore indicativo. 	Articolo 26 Zona forestale a) La zona forestale è soggetta alle legislazioni forestali federali e cantonali. b) I limiti della zona forestale a contatto con aree situate nel territorio fuori delle zone edificabili, sono inseriti negli elaborati grafici di PR a titolo indicativo. c) Il margine della foresta a contatto con le zone edificabili ha invece valore vincolante conformemente all'articolo 10 cpv. 2 della LFO. d) A fini d'interesse pubblico, qualora i proprietari non fossero in grado di gestire le loro selve è data facoltà al Municipio di intervenire, cedendo lo sfruttamento a terzi.	Adattamento formale a Linea guida RE.
Art. 36 Zona senza destinazione specifica	 ¹ La zona senza destinazione specifica comprende: a) i terreni che non si prestano ad alcuna utilizzazione, segnatamente i terreni improduttivi, b) i terreni prevalentemente edificati che non possono essere as- 		Nuovo articolo in base a Linea guida RE

Progetto nuovo Regolamento edilizio		Norme di PR previgenti	Osservazioni/commenti
	segnati ad alcun'altra zona.		
	² Nella zona senza destinazione specifica si applicano gli artt. 24 e segg. LPT.		
	VINCOLI		
Art. 37 Piani di quartiere PQ	¹ Nei comparti elencati al cpv. 4, delimitati dal piano delle zone, l'edificazione è soggetta a piano di quartiere ai sensi degli artt. 54 e segg. Lst.		La Linea guida RE riassume in un unico articolo le zone vincolate a PQ I cpv, da 1 a 3 riassumono i criteri gene-
	Oltre ai requisiti qualitativi specifici, prescritti con le specifiche prescrizioni di zona, tutti i piani di quartiere devono adempiere almeno i seguenti requisiti qualitativi generali:		rali che devono presiedere all'elaborazione dei PQ.
	a) edificazione costitutiva di un insieme ordinato e armonioso, espressione di una qualità architettonica riconosciuta;		
	 edificazione a sua volta integrata nel paesaggio in modo ordi- nato e armonioso, con una chiara identità e riconoscibilità nel territorio; 		
	 c) disegno qualificato e apertura ad uso collettivo di superfici d'incontro e di svago (oltre alle aree già previste come tali dal PR) come piazze, attrezzature per giochi o costruzioni e viali ad uso comunitario, 		
	 tracciato di percorsi pedonali interni correttamente relazionato con le aree circostanti e i percorsi comunali, nettamente sepa- rato dalle strade aperte al transito veicolare; 		
	e) aree veicolari ridotte al minimo;		
	razionale organizzazione dei posteggi, interrati per i residenti e in superficie, limitati al minimo indispensabile, per visitatori e fornitori;		New Policy of 2040 il DT abiada di
	g) sistemazione esterna rispettosa dell'orografia esistente, intesa come intervento che non modifica sostanzialmente la struttura naturale, ottenuta al massimo con muri di sostegno o di terra- pieni di altezza non superiore a m 1.50;		Nell'EP del 27.05.2019 il DT chiede di eliminare i riferimenti agli standard energetici minimi già contenuti nelle disposizioni cantonali (LEn, RUEn), viene stralciato il cpv. 2 (h della versione per l'esame preliminare.
	h) razionale organizzazione delle aree di raccolta dei rifiuti.		тозатто ртентипате.
	³ I piani di quartiere devono essere accompagnati da un piano di realizzazione, con l'indicazione dei costi, del finanziamento e delle		

Progetto nuovo Regolamento	edilizio	Norme di PR previgenti	Osservazioni/commenti
	eventuali tappe di realizzazione. Fa stato il disciplinamento della zona cui il piano di quartiere appartiene, riservati i parametri edificatori specifici per ogni singola zona. ⁴ Elenco dei piani di quartiere: 1. IT-PQ Paladina ⁵ I requisiti qualitativi specifici e i parametri edificatori speciali sono stabiliti nelle specifiche disposizioni di zona.	Articolo 31 Destinazione degli edifici d'abitazione	A seguito dell'assoggettamento di Pura
Art. 38 Limitazioni delle abitazioni secondarie	 Fintanto che la quota di abitazioni secondarie sull'intero territorio comunale supera il 20%, la regolamentazione delle abitazioni secondarie è disciplinata dalla legge federale sulle abitazioni secondarie (LASec) e dalla relativa ordinanza (OASec). Le utilizzazioni a scopo di abitazione secondaria esistenti al momento dell'entrata in vigore delle limitazioni di cui al precedente cpv. 1 e in contrasto con le medesime possono essere mantenute. Le limitazioni di cui al precedente cpv. 1 si applicano in caso di trasformazione o ricostruzione degli edifici. Le strutture alberghiere o paraalberghiere non rientrano nel campo d'applicazione del presente articolo. 	a) Nelle zone NV dell'agglomerato tradizionale di Pura, nelle zone Rse, e nella zona Re che s'estende in località Luogo dei Romani, la realizzazione di nuove residenze secondarie è possibile unicamente quando almeno il 50 % della superficie utile lorda realizzata sul fondo è destinata ad abitazione primaria. b) Tale disposizione si applica per le nuove costruzioni nonché per i riattamenti, le ricostruzioni. Le strutture alberghiere o para-alberghiere non rientrano nel campo d'applicazione del presente articolo. c) Un'abitazione è considerata residenza primaria quando è atta a tale scopo e quando l'utente ha il suo domicilio nel Comune o vi risiede per lunghi periodi per motivi di lavoro o di studio. d) In caso di parcellazione l'utilizzazione abitativa primaria resta vincolata nella quantità esistente prima della lottizzazione ed è iscritta nel Registro comunale degli indici. e) Le prescrizioni del presente articolo non si applicano: • se ila proprietario acquisisce l'abitazione in via ereditaria; • se la conservazione della residenza primaria comporta per il proprietario un sacrificio economico eccessivo, accertabile da un'adeguata documentazione; • se la natura dell'abitazione è palesemente inadatta quale residenza primaria; • se ila proprietario di una residenza primaria, che ha vissuto nel Comune, è obbligato a trasferirsi altrove per motivi di forza maggiore (malattia, vecchicaia, cambiamento di domiciino forzato) e intende utilizzare la sua abitazione quale residenza secondaria per uso proprio o in affitto a terzi; • in caso di temporaneo cambiamento di destinazione da abitazione secondaria a primaria, per un periodo non superiore a due anni.	A seguito dell' assoggettamento di Pura alla Legge federale sulle abitazioni secondarie (LASec) e alla relativa ordinanza (OASec), si rinuncia ad ulteriori limitazioni particolari.
Art. 39 Antenne per la telefonia mobile	 Le antenne per la telefonia mobile percepibili visivamente sono ammissibili solo nelle seguenti zone e con le seguenti priorità: I. priorità: impianti esistenti II. priorità: zona speciale piscicoltura Pi; III. priorità: zone miste ZM 1 e ZM 2; IV. priorità: zona per infrastrutture turistiche IT-PQ; V. priorità: zone per l'abitazione AbE, AbI, Ab-RP 1 e Ab-RP 2 		Adattamento dell'articolo ripreso dalle Linee guida cantonali "Antenne per la te- lefonia mobile", del febbraio 2016; in rife- rimento all'art. 30 cpv. 1, cifra 8 RLst. Aggiunta priorità I. per gli impianti esi- stenti su indicazione del Municipio.

Progetto nuovo Regolamento	edilizio		Norme di PR previgenti	Osservazioni/commenti
	- VI. prio	rità: nuclei NV;		
	- VII. prid	orità: zone per scopi pubblici SP		
	ve sog	iorità: aree delimitate dal raggio di 100 metri da locali do- giornano persone particolarmente sensibili (bambini, an- mmalati).		
	mente dev	delle antenne per la telefonia mobile percepibili visiva- ono di volta in volta dimostrare che non sono disponibili nelle zone con priorità più alta.		
	percepibili paesaggi p	nde di costruzione per antenne per la telefonia mobile visivamente che interessano beni naturali, culturali e protetti devono essere accompagnate dalla perizia di un terno, in ordine al loro inserimento		
	zioni anche	cepibili visivamente e sottostanno alle precedenti disposi- e le antenne per la telefonia mobile identificabili come tali forma e dimensioni, nonostante eventuali mascheramen-		
	fonia mobil	sioni e segnatamente l'altezza delle antenne per la tele- e non devono eccedere quanto oggettivamente necessa- ro funzione.		
Art. 40 Beni cultura- li: a) Beni culturali pro-	¹ Sono be LBC:	ni culturali protetti di interesse cantonale ai sensi della	Articolo 38 Beni culturali 1) Istituzione della protezione	Le disposizioni degli artt. da 40 a 43 RE riprendono in altra forma e con articoli distinti i contenuti dell'art 40.
tetti	BCC 1	Chiesa parrocchiale di San Martino (n. scheda SIBC A8347)	a) Sono considerati beni culturali di interesse cantonale: MC 1 Chiesa parrocchiale di S. Martino, fmn. 1; MC 2 Facciata, androne e portico della casa già Crivelli, fmn	
	BCC 2	Facciata, androne e portico della casa già Crivelli (n.i schede SIBC PAe8349.1, PAi8349.2, PAi8349.3)	96 e 99; MC 3 Due portali in pietra sul fmn 11 e 158; MC 4 Camino con stemma nella Casa Pelli, fmn. 33; b) sono considerati beni culturali di interesse comunale locale:	
	BCC 3	Portale in cortiletto (n. scheda SIBC OA15273)	MC 5 Casa Ferragutti, fmn. 182;	
	BCC 4	Portale in facciata (n. scheda SIBC OA15274)	da SIBC OA15274) MC 6 Ossario presso la Chiesa parrocchiale di San Martin fmn. 1; MC 7 Cappella di Santa Maria delle Grazie, fmn. 143;	
	BCC 5	Camino con medaglioni e stemma della casa Pelli (n. scheda SIBC OA15272)	MC 8 Villa Jaeger, fmn. 88; MC 9 Casa proprietà Hutmacher, fmn. 557; MC 10 Fontanile sul fmn 876; MC 11 Cappella dei, fmn 1130;	
	² Sono ben	i culturali protetti di interesse locale ai sensi della LBC:	MC 12 Portalii, fmn 5, 8, 15, 20, 154, 160, 165, 170, 182, 379; MC 13 Cappella votiva, fmn 312; MC 14 Lavatoic fmn, 393	
	BCL 1	Casa Ferraguti (n. scheda SIBC PAi8362.2)	 NO 14 Lavatolo, mnn. 393. c) Per il seguente bene è istituito un perimetro di rispetto ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 della Legge sulla protezione dei beni culturali: 	
	BCL 2	Ossario presso la Chiesa parrocchiale di San Martino (n. scheda SIBC A8353)		

Progetto nuovo Regolamento edilizio		Norme di PR previgenti	Osservazioni/commenti
BCL 3	Oratorio di Santa Maria delle Grazie (n scheda SIBC A8354)		
BCL 4	Casa Jaeger (n. scheda SIBC A8358)		
BCL 5	Casa Hutmacher (n. scheda SIBC A8365)		
BCL 6	Fontanile (n. scheda SIBC A14746)		
BCL 7	Cappella ai Mistorni (n. scheda SIBC A10964)		
BCL 8	Portale (n. scheda SIBC A14751)		
BCL 9	Portale (n. scheda SIBC A29436)		
BCL 10	Portale in facciata (n. scheda SIBC OA31265)		
BCL 11	Portale (n. scheda SIBC OA31291)		
BCL 12	Portale in facciata (n. scheda SIBC OA15277)		
BCL 13	Portale (n. scheda SIBC OA31269)		
BCL 14	Portale in facciata (n. scheda SIBC OA31271)		
BCL 15	Portale (n. scheda SIBC OA31272)		
BCL 16	Portale in facciata Est (n. scheda SIBC OA31273)		Tutela della facciata di casa Ferraguti
BCL 17	Cappella votiva (n. scheda SIBC A21007)		BCL 1 non necessaria in quanto la casa è ora interamente tutelata.
BCL 18	Lavatoio (n. scheda SIBC A22090)		
BCL 19	Strada Regina		
tezione del t	versamente specificato ai precedenti cpv. 1 e 2, la pro- pene culturale immobile protetto si estende all'oggetto me, in tutte le sue parti e strutture interne ed esterne.		
⁴ I proprietal conservarli n golare	ri di beni culturali immobili protetti hanno l'obbligo di ella loro sostanza, provvedendo alla manutenzione re-		
tonale valgor	rventi sui beni culturali immobili protetti d'interesse can- no le disposizioni dell'art. 24 LBC, per gli interventi sui i immobili protetti d'interesse locale quelle dell'art. 25		
	o fa menzionare a registro fondiario l'assoggettamento beni culturali elencati al cpv. 1.		

Progetto nuovo Regolamento	edilizio	Norme di PR previgenti	Osservazioni/commenti
Art. 41 b) Perimetri di rispetto	¹ A tutela del seguente bene culturali protetti di interesse cantonale è istituito e delimitato nel piano delle zone il seguente perimetro di rispetto ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 LBC:	Articolo 38 Beni culturali c) Per il seguente bene è istituito un perimetro di rispetto ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 della Legge sulla protezione dei beni culturali: Chiesa parrocchiale di San Martino	V. commento art. 40 RE. N. schede SIBC corretti secondo EP del
	PRisp 1 Chiesa parrocchiale di San Martino, scheda SIBC PRisp 381 ² Entro i perimetri di rispetto non sono ammessi interventi suscettibili di compromettere la conservazione o la valorizzazione del bene culturale immobile protetto. Le domande di costruzione, notifica o modifica del terreno aventi per oggetto fondi o parti di fondi ubicati all'interno di detti perimetri devono essere sottoposte per preavviso all'Ufficio cantonale dei beni culturali (UBC).		27.05.2019.
Art. 42 c) Contributo finanziario alla conservazione	¹ Il Comune partecipa ai costi di manutenzione regolare, di conservazione e di restauro dei beni protetti d'interesse locale, previo esame del progetto d'intervento e quando i lavori non possono essere finanziati con altri mezzi. ² Si applicano per analogia gli artt. 8 e segg. LBC e 6 e segg. regolamento sulla protezione dei beni culturali del 6 aprile 2004 (RBC, RL 9.3.2.1.1).	Articolo 38 Beni culturali 3) Contributo finanziario alla conservazione a) Il Comune partecipa ai costi di manutenzione regolare, di conservazione e di restauro dei beni protetti d'interesse cantonale, salvo che non vi provvedano altri enti locali. b) Si applicano per analogia gli artt. 99 ss. Della Legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997.	V. commento art. 40 RE.
Art. 43 d) Perimetro di interesse archeolo- gico e beni archeologi- ci	 Nel piano delle zone sono delimitati i seguenti perimetri di interesse archeologico, nei quali sono presenti o possono essere presenti contenuti archeologici immobili o mobili protetti o da proteggere ai sensi della LBC: PIA 1 "Pura paese" (n. scheda SIBC PIA188) PIA 2 "I Castei" (n. scheda SIBC PIA187) PIA 3 "Croce del Sasso" (n. scheda SIBC PIA328) PIA 4 "Rocchetta" (n. scheda SIBC PIA165) Le domande di costruzione, notifica o modifica del terreno aventi per oggetto fondi o parti di fondi ubicati all'interno del perimetro di interesse archeologico devono riportare negli appositi moduli l'indicazione "Perimetro di interesse archeologico". L'inizio dei lavori deve essere notificato preliminarmente per iscritto all'UBC. 	Articolo 39 Zone d'interesse archeologico Le zone di interesse archeologico denominate "Pura paese", "I Castei – ur Murin", "Croce del Sasso" e "Rocchetta" sono protette dalla legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (artt. 34-39). Nell'eventualità di una domanda di costruzione sui fondi inclusi nelle zone di interesse archeologico o di qualsiasi intervento di trasformazio- ne delle costruzioni esistenti, i relativi moduli dovranno riportare l'indicazione "Zona di interesse archeologico". L'inizio dei lavori dovrà essere preliminarmente notificato per iscritto all'Ufficio cantonale dei beni culturali. 2) Beni archeologici I contenuti archeologici immobili e mobili presenti sul territorio sono be- ni culturali degni di protezione in base alla Legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (artt. 1-3). Di conseguenza chiunque scopra un bene culturale degno di protezio- ne è obbligato a informare immediatamente il Municipio o il Consiglio di Stato, tramite l'Ufficio dei beni culturali (LBC 1997, art. 15 cpv. 1). Chiunque si avveda che un bene culturale protetto o degno di protezio- ne è esposto a rischio di manomissione, alterazione, distruzione, trafu- gamento o similii, è tenuto a segnalarlo immediatamente al Municipio o il Consiglio di Stato, tramite l'Ufficio dei beni culturali (LBC 1997, art. 15 cpv. 3).	V. commento art. 40 RE. N. schede SIBC corretti secondo EP del 27.05.2019.

Progetto nuovo Regolamento edilizio		Norme di PR previgenti		Osservazioni/commenti	
Art. 44 Elementi emergenti	Beni arche 1. Anche all' scopra un mente il Mi zione di op te sospesi. 1 I seguent no delle zo	esterno del perimetro d'interesse archeologico, chiunque pene archeologico è tenuto ad informarne immediata- unicipio o l'UBC. Se la scoperta avviene durante l'esecu- ere di costruzione, i lavori devono essere immediatamen- ti elementi emergenti d'importanza locale indicati nel pia- one sono protetti come monumenti naturali ai sensi della	Articolo 29	Elementi naturali protetti a) Sono sottoposti a speciale protezione i seguenti ambienti e singoli	Osservazioni/commenti
	zati. In ger possa mod Deroghe ir pio, sentito 3 Per assic ti il Municip di, che stal compensi slativo com 3 Valgono i - EN 1 d del pre - EN 2 r comun re le ca È vieta chiude muro a	corsi d'acqua, le loro rive e la vegetazione ripuale muri a secco massi erratici e affioramenti rocciosi assi di collegamento faunistico pioppo solitario nei pressi della Chiesa inti emergenti protetti devono essere conservati e valoriznerale è vietata qualsiasi manomissione o intervento che lificarne l'aspetto, le caratteristiche o l'equilibrio biologico. In casi eccezionali possono essere concesse dal Munici-il preavviso dell'Ufficio della natura e del paesaggio. surare la salvaguardia di singoli elementi emergenti protet-io può stipulare con i proprietari o gestori appositi accorbiliscono la durata e le modalità della protezione, nonché i finanziari; sono riservate eventuali competenze del Leginunale. Inoltre le seguenti disposizioni particolari. Inoria d'acque e le loro rive: valgono i disposti dell'art. 32 sente Regolamento; Inuria secco: i muri a secco esistenti nel comprensorio ale, segnalati nel piano del paesaggio, devono manteneratteristiche che li rendono ospitali per piante e animali. Ita l'applicazione di cemento o altro materiale legante per re gli interstizi tra i sassi. Qualora la manutenzione del secco comportasse oneri eccessivi, il proprietario è tesegnalare il problema al Municipio, che provvederà ad		elementi naturali segnalati nel piano del paesaggio: corsi d'acqua e loro rive, muri a secco, massi erratici e affioramenti rocciosi, assi di collegamento faunistico, pioppo solitario nei pressi della chiesa. In linea di principio, è vietata qualsiasi manomissione o intervento che possa modificare l'aspetto, le caratteristiche o l'equilibrio biologico dei suddetti ambienti od elementi protetti. Deroghe possono essere concesse dal Municipio d'intesa con le autorità cantonali competenti. c) Le condizioni degli elementi naturali protetti sono regolarmente sorvegliate dal Municipio il quale provvede ad organizzare eventuali interventi di gestione qualora non lo facessero i proprietari. Per ogni intervento è richiesto il preavviso del competente ufficio del Dipartimento del territorio d) Valgono inoltre le seguenti prescrizioni particolari: Corsi d'acqua e loro rive La distanza da mantenere dai corsi d'acqua per qualsiasi tipo di costruzione è regolamentata dalle linee di arretramento tracciate nel piano delle zone d'utilizzazione, in conformità all'Ordinanza federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua (OSCA) e alle relative direttive in relazione con la Legge federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua (LCSA), che prevedono delle fasce di rispetto dal corso d'acqua variabili da m 5.0 a m 15.0 in funzione della larghezza dell'aliveo, all'interno delle quale è vietato qualsiasi tipo di costruzione e infrastruttura. Valgono anche le disposizioni particolari dell'articolo 18 h) delle presenti norme. Sono inoltre vietati la copertura di tratti a cielo aperto, il restringimento degli alvei e delle rive esistenti, il rivestimento artificiale del fondo e delle rive, l'elevazione dei muri di cinta e di sostegno e l'eliminazione della vegetazione ripuale esistente.	Art 29 cpv d NAPR previgenti. I contenuti sono già riportati nell'art. 34 RE inerente la protezione delle acque di superficie.

Progetto nuovo Regolamento	edilizio	Norme di PR previgenti		Osservazioni/commenti
	esaminare il caso e definire gli interventi necessari; - EN 4 assi di collegamento faunistico: per assi di collegamento faunistico s'intendono vie presumibilmente percorse dalla fauna durante i naturali spostamenti territoriali. Ogni intervento lungo questi assi deve rispettare la funzione di collegamento che essi svolgono.	In casi ecce. nicipio può di purata l'esigi tenendo con - della sici - della rec della tut del pot d'acqua, dell'asse Interventi su sere eseguit Muri a secco I muri a secco nel piano del che li rendono E' vietata l'app chiudere gli inti Qualora la ma eccessivi, il pr nicipio, che pr venti necessari Assi di collegi Per assi di co mente percorse riali. Ogni intervente	urezza del beni e delle persone, cessità d'incrementare la capacità idraulica del de- cesso per la manutenzione, ella di particolari ambienti pregiatio. corsi d'acqua dovranno, per quanto possibile, es- ci con tecniche d'ingegneria naturalistica. De esistenti nel comprensorio comunale, segnalati paesaggio, devono mantenere le caratteristiche ospitali per piante e animali. licazione di cemento o altro materiale legante per erstizi tra i sassi. unutenzione del muro a secco comportasse oneri oprietario è tenuto a segnalare il problema al Mu- ovvederà ad esaminare il caso e definire gli inter- ovvederà ad esaminare il caso e definire gli inter-	
Art. 45 Punti di vista e tratte panoramiche	¹ Nel piano delle zone sono indicati i punti di vista e le tratte panoramiche che devono essere salvaguardati. ² Di principio gli edifici, gli impianti, le opere di sistemazione del terreno e le opere di cinta non possono superare in altezza la quota della strada o del filo della scarpata in corrispondenza dei quali il vincolo è stabilito. Eccezionalmente il Municipio può inoltre imporre altre modifiche dell'ubicazione e della dimensione degli edifici e impianti, nella misura in cui necessarie per salvaguardare le finalità del vincolo.	vono essere salvaguardi In tal senso, il Municipio bicazione d'eventuali co	panoramici, segnalati sul piano del paesaggio, de- ati e valorizzati. ha la facoltà di porre opportune condizioni per l'u- bstruzioni o impianti, di limitare l'altezza delle co- ché di imporre restrizioni per quanto riguarda le	Art. ripreso secondo linee guida RE.
Art. 46 Zona di pro- tezione della acque sot- terranee	 Il piano delle zone riporta a titolo orientativo le zone di protezione delle acque sotterranee ai sensi della legislazione federale e cantonale sulla protezione delle acque. Per gli interventi all'interno di dette zone valgono le disposizioni della Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc) e relativa Ordinanza federale sulla protezione delle acque (OPAc) del 28 ottobre 1998, allegato 4 agli artt. 29 e 31, nonché le istruzioni pratiche per la protezione delle acque sotterranee 2004 dell'UFAM. 	acque si richiamano le delle acque (LPAc) e de (OPAc), nonché le Istruz ranee 2004 dell'UFAM. Il piano di protezione, il	elle sorgenti zioni d'acqua potabile e le zone di protezione delle disposizioni della Legge federale sulla protezione sil'ordinanza federale sulla protezione delle acque zioni partitiche per la protezione delle acque sotter- la catasto delle fonti inquinanti ed il Regolamento si protezione delle sorgenti d'acqua potabile sono	Struttura linea guida RE. Ripreso il secondo paragrafo art. 37 NAPR previgenti. Completato secondo EP del 27.05.2019.

Progetto nuovo Regolamento edilizio		Norme di PR previgenti		Osservazioni/commenti	
	³ Il piano di protezione, il catasto delle fonti inquinanti ed il Regolamento comunale per le zone di protezione delle sorgenti d'acqua potabile sono parte integrante del PR.				
Art. 47 Zona e vinco- li di protezione della natura	Il piano delle zone riporta a titolo orientativo le zona di protezione della natura e i monumenti naturali istituiti con decreto cantonale ai sensi dell'art. 15 RLCN o mediante piano di utilizzazione cantonale ai sensi dell'art. 44 Lst.				
		Articoli NAPI	R non ripresi		
		Articolo 4	Suddivisione del territorio in zone		Articolo pleonastico, non previsto dalla Linea guida RE.
			Il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone d'utilizza	azione:	
			- Zone dei nuclei di villaggio	NV	
			- Zone residenziali, semi estensive	Rse	
			 Zone residenziali estensive Zone residenziali soggette a regolamentazione particolare 	Re Rrn1	
			- Zone miste	ZM1 – ZM2	
			- Zone per infrastrutture turistiche	lt1 – lt2	
			- Zona speciale per piscicoltura	Pi	
			- Aree con edifici e attrezzature di interesse pubblico	EP / AP	
			- Zone forestali		
			- Zone agricole	AG	
			 Zone di protezione della natura e del paesaggio Ambienti ed elementi naturali protetti 		
			- Ambienti ed elementi naturali protetti		
		Articolo 30	Edifici situati fuori dalle zone edificabili		Articolo pleonastico, non previsto dalla Linea guida RE; fa stato il PUC-PEIP.
		Articolo 25	Utilizzazione del suolo		Articolo pleonastico, non previsto dalla Linea guida RE.
			L'utilizzazione del suolo nel territorio fuori delle zone edificabi ta dalle specifiche norme degli articoli che seguono relativi a stale, alla zona agricola e alle zone di protezione del paesagg tura.	lla zona fore-	Liliea guiua RE.
			L'edificabilità, riservate le eventuali ulteriori limitazioni prevista sopra menzionati, è disciplinata dall'articolo 24 LPT e dagli segg. della LALPT.		
			Valgono inoltre le disposizioni dell'articolo 30 delle presenti ne le costruzioni censite nell'inventario degli edifici situati fuori di ficabili.		

Progetto nuovo Regolamento edilizio	Norme di PR previgenti	Osservazioni/commenti
	Articolo 32 Protezione degli edifici dalle emissioni di rumori	La materia è già regolamentata
		dall'Ordinanza sull'inquinamento fonico.
	 a) I gradi di sensibilità al rumore attribuiti al territorio comunale sono indi- cati nei singoli articoli delle disposizioni di zona. 	
	 Valgono le disposizioni generali contenute nell'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico (OIF), ed in particolare: 	
	 nuove costruzioni sono ammesse se in corrispondenza delle fine- stre aperte dei locali sensibili al rumore sono rispettati i valori limi- te di immissione, 	
	 sono ammesse nuove attività se il rumore prodotto o indotto dalle stesse non supera i valori di pianificazione del grado di sensibilità assegnato alla zona. 	
	c) All'interno delle fasce indicate nel piano delle zone d'utilizzazione, i valori d'immissione sono probabilmente superati; all'interno di tali fasce la costruzione, l'ampliamento o la modifica sostanziale di un edificio con locali sensibili al rumore può essere autorizzata soltanto se detti valori possono essere rispettati come prescritto dall'articolo 31 dell'OIF.	

Progetto nuovo Regolamento edilizio		Norme di PR previgenti	Osservazioni/commenti
Art. 48 Piano dell'urbanizzazione: a) Elementi	SEZIONE II – PIANO DELL'URBANIZZAZIONE E POSTEGGI PRIVATI 1 II piano dell'urbanizzazione stabilisce tutti gli elementi dell'urbanizzazione, vincolanti sia per l'ente pubblico che per i priva- ti, e segnatamente: 1. la rete delle vie di comunicazione, con: a) strade b) percorsi pedonali c) percorsi ciclabili d) posteggi pubblici	Norme di PR previgenti	Osservazioni/commenti Il Piano dell'urbanizzazione in base alla Lst comprende il Piano del traffico e il Piano dei servizi tecnologici in base alla LALPT.
	 e) linee di arretramento e di costruzione (cfr. art. 7); 2. lo schema del piano generale di smaltimento delle acque; 3. lo schema delle reti di distribuzione di: a) acqua potabile b) energia elettrica; 4. la rete dei mezzi pubblici di trasporto, e segnatamente: a) per i trasporti su gomma: le fermate o i nodi di interscambio esterni all'area stradale; 		
	 5. il perimetro della zona edificabile. ² Il piano dell'urbanizzazione è costituito dai seguenti documenti a) Piano dell'urbanizzazione – Mobilità 1:2500. 		Il piano dell'urbanizzazione – approvvigionamento e smaltimento viene stralciato in base a modifica legislativa cantonale.
Art. 49 b) Strade	 1 Le strade si suddividono, secondo la loro funzione, in: a) autostrade: strade a grande capacità (transito di un elevato numero di veicoli, ad elevata velocità) che assicurano il collegamento a livello nazionale, b) strade principali: strade che assicurano il collegamento tra le regioni, c) strade di collegamento: strade che assicurano il collegamento 		L'art. di NAPR relativi alla gerarchia stradale non è presente. Introdotto se- condo Modello Linea guida RE.

Progetto nuovo Regolamento edilizio		Norme di Pl	R previgenti	Osservazioni/commenti	
		tra le località,			
	d)	strade di raccolta: strade che raccolgono e distribuiscono il traffico a livello locale,			
	e)	strade di servizio: strade che servono i fondi,			
	f)	strade prevalentemente pedonali: strade utilizzate prevalente- mente dai pedoni; è consentito il transito di percorsi ciclabili segnalati; il passaggio di veicoli a motore è di principio am- messo per i confinanti e il servizio a domicilio; sono riservate contrarie misure di polizia,			
	g)	strade pedonali: strade ad uso esclusivo dei pedoni; il passaggio di velocipedi e veicoli a motore è ammesso eccezionalmente con misure di polizia,			
	h)	strade ciclopedonali: strade utilizzate dai ciclisti e dai pedoni. Il passaggio di velocipedi e veicoli a motore è ammesso eccezionalmente con misure di polizia,			
	i)	piste ciclabili: strade ad uso esclusivo dei ciclisti; i pedoni possono farne uso dove mancano i marciapiedi e le strade pedonali o prevalentemente pedonali,			
	j)	strade per il trasporto pubblico: strade riservate al transito di veicoli adibiti al trasporto pubblico; il transito di velocipedi e di altri veicoli a motore è consentito a titolo eccezionale con misure di polizia.			
	mur	piano dell'urbanizzazione disciplina le strade di competenza co- nale e riporta a titolo orientativo le strade di competenza federale antonale.			
	trac	ell'ambito dei progetti stradali comunali sono possibili, rispetto al ciato indicato nel piano dell'urbanizzazione, piccole modifiche tate da esigenze tecniche e di affinamento del progetto.			
Art. 50 c) Percorsi	1 II I	piano dell'urbanizzazione fissa:	Articolo 15	Percorsi pedonali	Adattato secondo Linea guida RE.
	•	i percorsi pedonali, che costituiscono la viabilità pedonale comunale, i percorsi ciclabili locali.		 a) I tracciati dei percorsi pedonali indicati negli elaborati grafici di PR so- no vincolanti unicamente all'interno delle zone edificabili; i tracciati dei sentieri segnalati nel territorio fuori delle zone edificabili sono, per contro, indicativi. 	
	finit	piano dell'urbanizzazione riporta, a titolo orientativo, i sentieri de- i nel Piano cantonale ai sensi dell'art. 5 della legge sui percorsi lonali ed i sentieri escursionistici (LCPS) e, a titolo indicativo, i		 Il Municipio può definire in dettaglio l'impiego dei materiali e le modali- tà esecutive dei manufatti o delle opere di sistemazione del terreno a confine con il percorso d'interesse storico (strada Regina) indicato nel piano della rete viaria e degli EAP. 	

Progetto nuovo Regolamento edilizio			Norme di PR previgenti	Osservazioni/commenti
	percorsi cicla	abili di interesse cantonale o regionale.		
Art. 51 d) Posteggi pubblici	¹ I posteggi costruttive, ir	pubblici si suddividono, secondo le loro caratteristiche		Le NAPR previgenti non riportano l'elenco dei posteggi pubblici esistenti.
	a) posteggi all'aperto,			
	b) posteggi	coperti,		
		a loro destinazione e modalità d'uso (park & ride, corta durata per residenti, ecc.).		
	² Le aree rise ve sono le se	ervate per posteggi pubblici e le capienze approssimati- eguenti:		
	P1	Posteggio all'aperto "Campagna", 11 posti auto		
	P2	Posteggio all'aperto "Cimitero", 10 posti auto		
	P3	Posteggio all'aperto "San Martino", 17 posti auto		
	P4	Posteggio all'aperto "Ex latteria", 10 posti auto		
	P5	Posteggio all'aperto "Gésora", 34 posti auto		Aggiornamento capienza P5 in seguito ad approvazione Variante P25 Gésora
	P6	Posteggio all'aperto "Èra", 5 posti auto		aumento capienza a 34 posti.
	P7	Posteggio all'aperto "Pian di Òr", 8 posti auto		
	P8	Posteggio all'aperto "Ronch da Parin", 2 posti auto		
	P9	Posteggio all'aperto "In Campágna", 10 posti auto		
	P10	Posteggio coperto "In Campágna", 40 posti auto.		
Art. 52 e) Alberature e arredi di strade, piaz- ze pubbliche e posteggi	mazioni di a cabine, tetto	destinate al traffico sono ammessi filari alberati, sisteree verdi ed elementi di arredo urbano (servizi igienici, le, strutture per la raccolta dei rifiuti domestici, sculture, le e singoli alberi, ecc.).		Art. inserito secondo modello Linea guida RE.
Art. 53 Posteggi privati a) Edifici non destinati all'abitazione	costruzioni,	olo del fabbisogno di posteggi privati in caso di nuove riattazioni e cambiamenti di destinazione di edifici non ibitazione fa stato l'art. 42 Lst e gli artt. 51 e s. RLst.	Articolo 14 Posteggi	Il cpv. a) viene adattato a Linea guida RE.

Progetto nuovo Regolamento	edilizio	Norme di PR previgenti	Osservazioni/commenti
		d) Per tutti gli altri contenuti (quali stabilimenti per tempo libero, edifici pubblici, attrezzature sportive, ecc.) il numero di posteggi non può essere inferiore a quello definito dalle disposizioni contenuti nell'allegato della norma SN 640 281 dell'Unione dei professionisti svizzeri della strada (VSS: edizione 1993). e) Deroghe alle norme sopra menzionate possono essere concesse dal Municipio qualora la formazione dei posteggi o autorimesse risultasse tecnicamente impossibile o fosse in contrasto con il principio di conservazione dei valori storico-ambientali dei nuclei. In questi casi il Municipio impone ai proprietari l'obbligo di pagare, per ogni posteggio mancante, un contributo pari al 25 % del costo medio di costruzione di un posto auto, compreso il valore dei terreno.	
Art. 54 b) Edifici de- stinati all'abitazione	¹ In caso di nuove costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti o trasformazioni di edifici destinati all'abitazione che comportano un cambiamento sostanziale dei parametri di riferimento è obbligatoria la formazione di posteggi o autorimesse, dimensionati secondo le pertinenti norme dall'Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti (norme VSS). ² Il fabbisogno è calcolato in funzione di 1 posto auto per appartamenti fino a mq 100 di SUL. Per appartamenti superiori a mq 100 di SUL, 1 posto auto in più ogni frazione superiore a mq 30 di SUL, ritenuto ad ogni modo un posto auto per unità abitativa.	Articolo 14 Posteggi a) Per nuove costruzioni, ricostruzioni, trasformazioni e riattamenti sostanziali è obbligatoria la formazione di posteggi per autoveicoli, dimensionati secondo le norme VSS (Unione svizzera dei professionisti della strada). b) Per le abitazioni è obbligatoria la formazione di almeno 1 posto auto per ogni appartamento, ritenuto un minimo di un posto auto per ogni 100 m² di superficie utile lorda o frazione superiore a 30 m². c) Stralciato con risoluzione no 6329 del 07.12.2010	I parametri stabiliti all'art. 14 NAPR previgente, sono già coerenti con la Linea guida RE; viene aggiunto al cpv. 2 ",ritenuto ad ogni modo un posto auto per unità abitativa."
Art. 55 c) Deroghe e contributi sostitutivi	Qualora il numero di posteggi prescritto non possa, in tutto o in parte, essere realizzato per motivi tecnico-costruttivi oppure perché la loro realizzazione si pone in contrasto con altre norme o vincoli del PR, è dovuto, per ogni posteggio non realizzato, un contributo sostitutivo pari al 25% (aliquota massima) del costo di costruzione medio di un posteggio aperto, compreso il valore del terreno.		Art. secondo Linea guida RE.
Art. 56 d) Criteri co- struttivi	 ¹ I posteggi devono essere comodamente accessibili e utilizzabili e non devono, per la loro ubicazione, intralciare il traffico su strade cantonali, comunali, consortili o private. ² Di regola i posteggi vanno costruiti in modo tale da consentire l'infiltrazione dell'acqua piovana (grigliati, acciottolati, dadi, ecc.), salvo in presenza di condizioni sfavorevoli per gli edifici confinanti (forte umidità acc.) 		Nuovo articolo proposto da urbass fgm in aggiunta alla Linea guida RE.
Art. 57 Accessi	umidità, ecc.). ¹ Gli accessi a strade e piazze pubbliche devono essere compatibili con la funzione della strada, permettere una buona visibilità e non arrecare disturbo o pericolo alla circolazione. Nell'applicazione di		Art. adattato a Linea guida RE.

Progetto nuovo Regolamento edilizio	Norme di PR previgenti	Osservazioni/commenti
questo disposto il Municipio si orienta alle prescrizioni emanate dall'Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti (VSS). ² Quando sia possibile la formazione di un accesso su diverse strade, di regola esso deve essere realizzato sulla strada gerarchicamente inferiore. ³ Valgono inoltre le seguenti disposizioni: a) le autorimesse con accessi direttamente sulla strada devono essere ubicate ad una distanza minima di m 5.50 dal ciglio stradale, compreso il marciapiede, delle strade cantonali e di m 4.00 delle altre strade; deroghe alla distanza minima possono essere concesse dal Municipio nel caso in cui la porta dell'autorimessa sia munita di un adeguato congegno per l'apertura automatica con telecomando a distanza o l'autorimessa sia priva di porta; in presenza di strade cantonali, per le deroghe è necessario il consenso dell'Autorità cantonale; b) gli accessi possono essere muniti di cancelli solo ad una distanza minima di m 5.50 dal ciglio stradale, compreso il marciapiede, delle strade cantonali e di m 4.00 delle altre strade; deroghe alla distanza minima possono essere concesse dal Municipio nel caso in cui il cancello sia munito di un adeguato congegno per l'apertura automatica con telecomando a distanza; in presenza di strade cantonali, per le deroghe è necessario il consenso dell'Autorità cantonale; c) di regola, le rampe non possono avere una pendenza superiore al 15%; d) ra il limite esterno del ciglio stradale e l'inizio della rampa, per una profondità di almeno m 4.00 dalla proprietà pubblica, l'accesso deve avere una pendenza massima del 5%; inoltre i raccordi laterali devono avere un raggio minimo di m 3.00; e) muri di cinta, di sostegno, siepi, scarpate, ecc. devono permettere una sufficiente visuale agli utenti delle strade pubbliche.	a) Muri di cinta, siepi, scarpate, ecc. dovranno permettere una visuale dir 60.0 sulle strade cantion in cais special il a visuale dovrà essere esaminata e determinata sul posto in funzione delle esigenze del traffico. b) Porte, cancolli, catera, barriere, acc. d'accesso a garage o posteggi prespicienti a pisozari arriera carantali, comunal, consortino private ameno a pisozari arrea carantali, comunal, consortino private ameno a pisozari a sul carantali della arrea del professionisti della strada).	Il cpv. 3, lett. a) della Linea guida RE, per coerenza di materia, è trasferito all'art. 54 "Criteri costruttivi" nella sezione dedicata ai posteggi privati. Alle lett. a) e b) sono mantenute le distanze previste dall'art. 13, lett. b) NAPR previgenti, differenziate tra strade cantonali e comunali; così pure al cpv. d) per la profondità in cui a rampa non può superare il 4% di pendenza.

Progetto nuovo Regolamento edilizio	Norme di PR previgenti	Osservazioni/commenti
Progetto nuovo Regolamento edilizio	Norme di PR previgenti Articoli NAPR non ripresi Articolo 16 Strade private c) La costruzione di nuove strade private di accesso a uno o più fondi è soggetta alla procedura della licenza edilizia. La domanda di costruzione deve essere accompagnata da una relazione tecnica e dai piani dettagliati rappresentanti la situazione planimetrica, ii profilo longitudinale, le diverse sezioni ed i raccordi con le strade pubbliche, nonché il progetto per l'evacuazione delle acque me-	Osservazioni/commenti La materia è già regolamentata dagli artt. 38-39 Lst.
	teoriche. Il Municipio può stabilire linee di costruzione o d'arretramento, alla medesima stregua che per le strade comunali, e dà le direttive per il raccordo con le strade pubbliche. Il tracciato di una strada privata può essere corretto o la sua esecu-	
	zione può essere vietata per motivi di contrasto con gli scopi del PR; Le strade private di lottizzazione dovranno avere una larghezza minima di m 2.80. In funzione dell'importanza e della lunghezza della strada, possono es- sere imposti aumenti di larghezza e piazze di scambio e di giro. d) La superficie delle strade private fa parte integrante delle zone edifica-	
	bili e può, pertanto, essere presa in considerazione nel computo degli indici d'occupazione e di sfruttamento.	

Progetto n	Progetto nuovo Regolamento edilizio		Norme di PR previgenti		Osservazioni/commenti
		CAPO IV - NORME DIVERSE E FINALI			
Art. 58	Deroghe	Oltre che nei casi previsti nelle norme precedenti, nel rispetto delle finalità e dello spirito del PR il Municipio può concedere deroghe conformemente all'art. 66 Lst.	Articolo 40	Deroghe Il Municipio può concedere deroghe alle disposizioni delle presenti norme. La concessione della deroga è subordinata alle seguenti condizioni cumulative: esistenza di una situazione eccezionale (ad esempio: presenza di difficoltà inibitorie per l'edificazione o per un armonioso inserimento delle costruzioni nel sitoto), rispetto delle finalità e dei concetti operativi del piano regolatore, rispetto dell'interesse pubblico, rispetto dei diritti dei proprietari limitrofi. La decisione sulle deroghe deve essere motivata in modo esauriente concedendo la licenza edilizia.	
Art. 59 gore	Entrata in vi-	Il presente regolamento edilizio, adottato dal Consiglio comunale il 18.12.2020, entra in vigore con la sua approvazione da parte del Consiglio di Stato.			

Disposizioni transitorie Piano particolareggiato del Centro comunale PRP-CC


- a) l'ingombro in pianta e in sezione delle costruzioni;
- b) le quote precise alla base, alla gronda e ev. al colmo delle costruzioni;
- c) le aree verdi e/o di svago comunitarie e individuali;
- d) le aree e le strutture di servizio tecnico comune;
- e) e) la conformazione degli accessi veicolari e pedonali, i posteggi coperti e all'aperto;
- f) la sistemazione esterna, per cui deve essere garantita la fruibilità pubblica, la qualità dell'impianto urbanistico e delle aree pubbliche, gli agganci agli spazi pubblici e agli spazi comunitari;
- g) la regolamentazione di dettaglio delle indicazioni grafiche.

¹ Le presenti disposizioni transitorie si applicano al comparto soggetto a Piano regolatore particolareggiato del Centro comunale (PRP-CC).

² Il Piano regolatore particolareggiato ha l'obiettivo di coordinare gli interventi di riqualificazione e valorizzazione urbanistica dell'intera area pubblica che ospita la Casa comunale, l'accesso al nucleo vecchio di Pura e la zona Ab-RP 2, in un'ottica di integrazione delle funzioni e di ricucitura degli spazi.

³ Le destinazioni ammesse e i parametri edificatori della zona per l'abitazione soggetta a regolamentazione particolare Ab-RP 2 e della zona SP 1.1 Amministrazione comunale sono stabiliti nelle rispettive disposizioni di zona.

⁴ Il Piano regolatore particolareggiato deve prefigurare un complesso edificato unitario, i cui spazi esterni siano in continuità e integrati al disegno e alle funzioni degli spazi pubblici previsti dal progetto di moderazione del traffico, e deve quindi indicare, mediante rappresentazioni grafiche planimetriche e disposizioni normative, i seguenti elementi:



Piano delle zone

Piano di dettaglio della zona d'infrastrutture turistiche It-PQ

LEGENDA

Zone residenziali semi - estensive

Zone residenziali estensive

Zone per infrastrutture turistiche

Aree da destinare a parcheggi privati a servizio delle infrastrutture turistiche

Area di posteggio con fondo naturale

Superficie di circolazione pubblica

Limite accertato del bosco a confine con le zone edificabili

Zone forestali

Zone agricole




Zone agricole SAC



Scala 1:2'000

Piano di dettaglio della zona speciale piscicoltura PI



LEGENDA PIANO DI DETTAGLIO ZONA SPECIALE PER PISCICOLTURA - PI

- 1. È possibile il cambiamento di destinazione a scopo abitativo (bar ristorante appartamento gerente) mantenendo la volumetria esistente e salvaguardandone le componenti architettoniche principali.
- 2. È possibile il cambiamento di destinazione quale annesso all'edificio 1, mantenendo la costruzione esistente e ripristinando il tetto originario a 2 falde.
- 3. È possibile la ristrutturazione dell'edificio sistemando i locali adibiti alla riproduzione ittica e destinando una parte dei piani superiori ad abitazione per il custode.
- 4. La volumetria può essere completata con gli ampliamenti verso ovest e verso sud indicati nella planimetria e l'alzamento necessario per rendere abitabile il 2° piano.
- 5. È possibile la ristrutturazione dell'edificio migliorandone la funzionalità per la continua- zione dell'esercizio attuale.
- 6. La volumetria può essere completata con l'ampliamento verso sud indicato nella planimetria, prolungando le falde del tetto della costruzione esistente.
- 7. È possibile la ristrutturazione della costruzione mantenendo la volumetria esistente.